# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2008/0140(CNS)**

13.2.2009

# EMENDAMENTI
# 29 - 327

**Progetto di relazione**
**Kathalijne Maria Buitenweg**
(PE418.014v02-00)

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Proposta di direttiva
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

AM_Com_LegReport

**Emendamento 29**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale | Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ***o per qualsiasi altro motivo che potrebbe dar luogo a discriminazione*** |

Or. ro

*Motivazione*

*L'emendamento abbraccia il testo dell'intera proposta legislativa in considerazione degli emendamenti integrativi ad essa presentati.*

**Emendamento 30**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale | Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, ***l'appartenenza a un'associazione, il genere*** o l'orientamento sessuale |

Or. es

**Emendamento 31**
**Richard Howitt, Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. | (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, ***dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino,*** dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. |

Or. en

*Motivazione*

*Attualmente, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino è l'unica fra le convenzioni ONU pertinenti a non essere citata nel considerando. L'omissione di questa convenzione, che ha la stessa importanza delle altre menzionate, non risponde ad alcuna ragione logica.*

**Emendamento 32**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. | (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, ***dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino,*** dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. |

Or. en

**Emendamento 33**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla | (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla |

| | |
|---|---|
| legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ***dalla*** Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. | legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ***dall'articolo 14 e dal protocollo opzionale n. 12 della*** Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce quali sono le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che riguardano l'uguaglianza, ossia l'articolo 14 - che sancisce il divieto di non discriminazione quanto al godimento dei diritti - e il protocollo opzionale n. 12 - che sancisce come diritto autonomo il diritto all'uguaglianza davanti alla legge.*

**Emendamento 34**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) Il principio di parità di trattamento e il divieto della discriminazione sono*** |

| | |
|---|---|
| | ***principi generali del diritto internazionale, europeo e nazionale cui l'UE e gli Stati membri sono vincolati nella loro azione in tutti gli ambiti di loro competenza. La presente direttiva contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo e a eliminare le forme di discriminazione incompatibili con esso.*** |

Or. en

**Emendamento 35**
**Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jaime Mayor Oreja**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.*** | (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare ***dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, segnatamente agli articoli 9 e 10, e*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, segnatamente all'articolo 10, paragrafo 2 e agli articoli 21 e 26***. |

Or. es

**Emendamento 36**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) La presente direttiva rispetta i diritti | (3) La presente direttiva rispetta i diritti |

| | |
|---|---|
| fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. | fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; ***l'articolo 24 riconosce diritti specifici ai minori*** e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. |

Or. en

**Emendamento 37**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. | (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; ***l'articolo 20 sancisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge;*** l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. |

Or. en

*Motivazione*

*Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge è un concetto fondamentale della maggior parte*

*delle convenzioni internazionali e viene menzionato nel considerando 2 della proposta di direttiva. Dal momento che tale diritto è sancito anche dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, è opportuno citarlo nel considerando 3. L'introduzione di un ulteriore riferimento a tale diritto, pur non conferendogli carattere vincolante in tutti gli Stati membri, contribuirebbe a rafforzarne l'importanza in quanto principio di ordine generale.*

**Emendamento 38**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. | (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***, appartenenza a un'associazione, genere*** od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia. |

Or. es

**Emendamento 39**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(3 bis ) In particolare, la presente direttiva rispetta la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (risoluzione 36/55 delle Nazioni*** |

***Unite).***

Or. en

**Emendamento 40**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità. | (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche ***la necessità di promuovere*** i benefici della diversità. |

Or. en

*Motivazione*

*Le iniziative in parola hanno soprattutto creato maggiore consapevolezza circa la necessità di promuovere i benefici della diversità. È estremamente importante dare seguito a tali iniziative per promuovere in modo efficace i benefici della diversità.*

**Emendamento 41**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) La discriminazione basata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità*** |

***della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.***

Or. en

*Motivazione*

*Diversamente da precedenti direttive dell'Unione europea in materia di parità di trattamento, la proposta in esame non contiene nel preambolo un considerando che riconosce l'importanza del principio della parità di trattamento nel diritto comunitario. Si propone l'inserimento di un nuovo considerando basato sul testo della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza (direttiva 2000/43/CE, considerando 9). Tale testo pone l'accento sul diritto alla parità di trattamento quale principio fondamentale dell'UE e istituisce un chiaro collegamento tra la parità di trattamento e il conseguimento degli obiettivi del trattato CE.*

**Emendamento 42**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 ter) Occorre prevedere procedure giuridiche efficaci per affrontare le situazioni di discriminazione multipla, ossia le situazioni in cui si verifica una discriminazione fondata su due o più dei motivi elencati negli articoli 12 e 13 del trattato CE. In particolare, le procedure giuridiche nazionali dovrebbero permettere a una persona di segnalare in un'unica denuncia tutti gli aspetti di una discriminazione multipla.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Specific procedural difficulties can arise in cases of multiple discrimination. In some states, there are separate judicial or non-judicial adjudicatory bodies for different grounds of*

*discrimination (e.g. separate forums for claims of sex or race discrimination). In order to avoid a situation where the individual has to 'split' their claim, the amendment requires Member States to provide procedures which allow a victim of multiple discrimination to present all aspects of their case in a single legal procedure. The amendment also recognises that legal redress is only one aspect of effective protection against multiple discrimination and that complementary non-legislative means also need to be adopted.*

**Emendamento 43**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) La presente direttiva copre anche la discriminazione multipla, ossia i casi in cui si verificano discriminazioni fondate su uno o più dei motivi elencati negli articoli 12 e 13 del trattato CE. Occorre prevedere procedure giuridiche efficaci per affrontare tali situazioni e le procedure giuridiche nazionali dovrebbero permettere a una persona di segnalare in un'unica denuncia tutti gli aspetti una discriminazione multipla.*** |

Or. en

**Emendamento 44**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008 intitolata "Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato" (COM(2008)0420) che accompagna la proposta in esame, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea dispone già di uno dei quadri giuridici più evoluti al*** |

***mondo in materia di non discriminazione.***

Or. de

*Motivazione*

*Occorre evitare di dare l'impressione che nell'Unione europea non esista ancora una protezione sufficiente contro la discriminazione.*

**Emendamento 45**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate ***sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali,*** la disabilità***,*** l'età ***o l'orientamento sessuale***. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. ***In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.*** | (8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate ***su vari motivi, fra cui*** la disabilità ***e*** l'età. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. |

Or. en

**Emendamento 46**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. ***In particolare,*** la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione ***indipendentemente dalla*** religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione. | (8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. ***La direttiva 2000/43/EC stabilisce un quadro contro le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.*** La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ***in relazione alla discriminazione fondata sulla*** religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione. |

Or. en

*Motivazione*

*È importante fare riferimento ad altre direttive intese a combattere la discriminazione, ma anche al fatto che, nella sfera non lavorativa, rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la discriminazione fondata sui motivi elencati.*

**Emendamento 47**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla ***religione o le convinzioni personali, la*** disabilità***, l'età o l'orientamento sessuale*** in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui ***la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli*** alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. | (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla disabilità ***o sull'età*** in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui ***quello degli*** alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. |

Or. en

**Emendamento 48**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione ***o le convinzioni personali***, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. | (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. |

Or. de

*Motivazione*

*Le convinzioni personali non possono essere equiparate alla religione o ad altri motivi di*

*discriminazione. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è però il rischio che gruppi estremisti possano invocare impropriamente il divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 13, 21 e 23, all'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 49**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Stavros Lambrinidis, Michael Cashman, Claude Moraes, Lissy Gröner, Inger Segelström, Armando França, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. | (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata ***sul sesso, sull'origine razziale o etnica,*** sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. |

Or. en

**Emendamento 50**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori | (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata ***sul sesso, sull'origine razziale o etnica,*** sulla religione o le convinzioni personali, la |

| | |
|---|---|
| esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. | disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. |

Or. en

*Motivazione*

*Onde evitare che la discriminazione basata sul sesso perda importanza rispetto ad altre forme di discriminazione, è opportuno inserirla nel considerando.*

**Emendamento 51**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. | (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, ***l'appartenenza a un'associazione, il genere*** o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità. |

Or. es

**Emendamento 52**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 bis) Ai fini della presente direttiva, per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 del trattato.*** |

Or. en

*Motivazione*

*È importante chiarire cosa si debba intendere per beni e servizi nell'ambito della direttiva in esame. Il considerando proposto si basa sul testo del considerando 11 della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.*

**Emendamento 53**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale. | (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale***, nel rispetto della libertà di religione e con eccezione di quelle forme d'istruzione che si basano su determinate religioni o convinzioni personali***. |

Or. it

**Emendamento 54**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(11) La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 55**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) La presente direttiva non pregiudica ***le competenze*** degli Stati membri nei settori dell'istruzione, ***della*** sicurezza sociale e ***della*** sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale. | (11) La presente direttiva non pregiudica ***l'esercizio, da parte*** degli Stati membri***, delle loro competenze*** nei settori dell'istruzione ***e della protezione sociale***, ***incluse la*** sicurezza sociale e ***la*** sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale. |

Or. en

**Emendamento 56**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França,**

**Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli. | (12) Con discriminazione***, inclusa la discriminazione multipla,*** s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli***, la discriminazione fondata su supposizioni e la discriminazione per associazione***. |

Or. en

**Emendamento 57**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, attitudinali o ambientali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.*** |

Or. en

**Emendamento 58**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) Per persone con disabilità s'intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Reference is made to the preambulair text of the UN Convention on the rights of persons with disabilities, paragraph e: "Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others." This wording is restated in article 1 (Purpose):"The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity. Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others."*

**Emendamento 59**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) Per persone con disabilità s'intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali,*** |

***intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.***

Or. en

**Emendamento 60**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, attitudinali o ambientali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.*** |

Or. en

**Emendamento 61**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) Visti gli oneri eccessivi che tutto ciò comporta per le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che esse godano di una tutela specifica, analoga a quella prevista nel "Civil Rights Act" statunitense.*** |

Or. de

*Motivazione*

*Le piccole e medie imprese sono escluse dal campo d'applicazione della normativa statunitense in materia di non discriminazione, definita nel "Civil Rights Act" del 1964, in considerazione dei pesanti oneri amministrativi e finanziari che essa comporta e della difficoltà di una quantificazione giuridica.*

**Emendamento 62**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 ter) Visti gli oneri eccessivi che tutto ciò comporta per le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che esse godano di una tutela specifica, analoga a quella prevista nel "Civil Rights Act" statunitense.*** |

Or. de

*Motivazione*

*Le piccole e medie imprese sono escluse dal campo d'applicazione della normativa statunitense in materia di non discriminazione, definita nel "Civil Rights Act" del 1964, in considerazione dei pesanti oneri amministrativi e finanziari che essa comporta e della difficoltà di una quantificazione giuridica.*

**Emendamento 63**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 ter) Per discriminazione basata sulla disabilità si intende una forma di discriminazione di cui è oggetto una persona accompagnata o assistita da un cane guida o da un cane da assistenza riconosciuto e addestrato conformemente*** |

***alle norme della Federazione internazionale dei cani guida o della Assistance Dogs International (l'associazione internazionale cani da assistenza).***

Or. en

**Emendamento 64**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 ter) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato attraverso vari strumenti, tra cui la "progettazione universale", e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di sostegno tra cui i supporti alla mobilità e all'accesso.*** |

Or. en

**Emendamento 65**
**Kathalijne Maria Buitenweg**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 ter) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato attraverso vari strumenti, tra cui la "progettazione universale", e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di sostegno tra cui i supporti alla mobilità e all'accesso.*** |

Or. en

**Emendamento 66**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato attraverso vari strumenti, tra cui la "progettazione universale", e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di sostegno tra cui i supporti alla mobilità e all'accesso.*** |

Or. en

**Emendamento 67**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Armando França, Inger Segelström, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento ***a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*** la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità ***tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione***. | (13) ***La discriminazione può avere più motivi, pertanto,*** nell'attuazione del principio di parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2***, e all'articolo 13*** del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze ***legate al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione di detti motivi***, nonché a promuovere la parità***, a prescindere da quale che sia la combinazione delle caratteristiche di cui sopra. Nel contesto dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva gli*** |

***Stati membri devono tenere conto della discriminazione multipla*.**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è volto ad estendere l'attuale considerando 13, che fa riferimento alla discriminazione multipla di cui sono vittime le donne, in modo da coprire tutti i motivi di discriminazione menzionati all'articolo 13.*

**Emendamento 68**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione ***o le convinzioni personali***, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. | (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. |

Or. de

*Motivazione*

*Le convinzioni personali non possono essere equiparate alla religione o ad altri motivi di discriminazione. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è però il rischio che gruppi estremisti possano invocare impropriamente il divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, e 23, all'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 69**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. | (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, ***l'appartenenza a un'associazione, il genere*** o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. |

Or. es

**Emendamento 70**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) In sede di applicazione della presente direttiva e di esame delle denunce di discriminazione, occorre tener debitamente conto della discriminazione multipla, considerando non solo la discriminazione basata sulla religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, l'età e la disabilità, ma anche la discriminazione basata sul genere, la razza e l'origine etnica.*** |

Or. de

**Emendamento 71**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(14 bis) Possono essere autorizzate disparità di trattamento connesse all'età e alla disabilità se esse sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di detta finalità sono appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, condizioni particolari riferite all'età per l'accesso a beni o servizi come le bevande alcoliche, le armi o la patente di guida. La promozione dell'integrazione economica, culturale e sociale dei giovani, degli anziani o delle persone con disabilità è considerata un obiettivo legittimo. Di conseguenza, le misure riferite all'età e alla disabilità che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come l'accesso gratuito o a tariffa ridotta ai trasporti pubblici, ai musei o alle strutture sportive, sono ritenute compatibili con il principio di non discriminazione.*** |

Or. en

**Emendamento 72**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(14 bis) Possono essere autorizzate disparità di trattamento connesse all'età e alla disabilità se esse sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una*** |

***finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di detta finalità sono appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, condizioni particolari riferite all'età per l'accesso a beni o servizi come le bevande alcoliche, le armi o la patente di guida. La promozione dell'integrazione economica, culturale e sociale dei giovani, degli anziani o delle persone con disabilità è considerata un obiettivo legittimo. Di conseguenza, le misure riferite all'età e alla disabilità che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come l'accesso gratuito o a tariffa ridotta ai trasporti pubblici, ai musei o alle strutture sportive, sono ritenute compatibili con il principio di non discriminazione.***

Or. en

**Emendamento 73**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(14 bis) A talune condizioni, possono essere autorizzate disparità di trattamento connesse all'età e alla disabilità, se esse sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di detta finalità sono appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, condizioni particolari riferite all'età per l'accesso a beni o servizi come le bevande alcoliche, le armi o la patente di guida. Anche la promozione dell'integrazione economica, culturale e sociale dei giovani, degli anziani o delle persone con disabilità può essere considerata un obiettivo legittimo.*** |

***Di conseguenza, le misure che fissano condizioni più favorevoli per tali persone, come l'accesso gratuito o a tariffa ridotta ai trasporti pubblici, ai musei o alle strutture sportive, sono ritenute compatibili con il principio di non discriminazione.***

Or. en

**Emendamento 74**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono ***direttamente*** determinanti per la valutazione del rischio. ***Le persone con disabilità e le persone anziane dovrebbero tuttavia avere il diritto di sentirsi sicure, e dunque potersi avvalere dei servizi assicurativi e bancari e di altri servizi finanziari alla stessa stregua del resto della popolazione. Tariffe e premi non possono essere ingiustificati, ma dovrebbe esserne dimostrabile l'equità e la ragionevolezza; in caso contrario, dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva. Parimenti, la maggiorazione delle tariffe e dei premi per i servizi assicurativi e bancari e altri servizi finanziari non dovrebbe far sì che una vasta fascia di persone interessate si trovi impossibilita ad acquistare o sottoscrivere i servizi in questione.*** |

Or. sv

*Motivazione*

*Troppe società imputano l'aumento di premi, prezzi e tariffe ai maggiori costi. Tali aumenti debbono tuttavia essere commisurati ai costi aggiuntivi effettivi e non devono costituire un mezzo per realizzare facili guadagni.*

**Emendamento 75**
**Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio ***e se il fornitore del servizio può dimostrare l'esistenza di rischi significativi più elevati sulla base di dati statistici o attuariali o di altri dati in buona fede sui quali è ragionevole fare affidamento. I dati utilizzati devono essere affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento si rifà al testo di una disposizione analoga contenuta nella direttiva 2004/113/CE sull'accesso a beni e servizi, ma impone ai prestatori di servizi, anziché agli Stati membri, l'obbligo di dimostrare l'affidabilità dei dati utilizzati per giustificare una disparità di trattamento. L'emendamento proposto ha una portata leggermente più ampia rispetto alla disposizione corrispondente della direttiva sull'accesso a beni e a servizi in quanto permette al prestatore del servizio di basarsi su altri dati in buona fede quando è ragionevole farlo.*

**Emendamento 76**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio ***e se il fornitore del servizio può pienamente dimostrare, sulla base di dati statistici o attuariali recenti e precisi, l'esistenza di rischi significativi più elevati***. |

Or. en

*Motivazione*

*Il considerando mira a rafforzare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7.*

**Emendamento 77**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è ***dimostrato*** che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è ***possibile dimostrare*** che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. |

Or. de

*Motivazione*

*Ai fini della valutazione del rischio, gli assicuratori devono poter utilizzare diverse fonti informative, tra cui dati statistici e conoscenze mediche. Inoltre, devono anche tener conto dei principi attuariali per rispettare le prescrizioni della normativa in materia di vigilanza. La limitazione delle fonti informative impedisce una corretta valutazione del rischio e porta al rincaro dei premi assicurativi. Lasciare la scelta agli Stati membri viola il principio della parità di trattamento nell'UE e costituisce inoltre un ostacolo per il mercato interno.*

**Emendamento 78**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è ***dimostrato*** che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è ***possibile dimostrare*** che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. |

Or. de

**Emendamento 79**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | *Non concerne la versione italiana.* |

Or. en

**Emendamento 80**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Armando França, Inger Segelström, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | *Non concerne la versione italiana.* |

Or. en

**Emendamento 81**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio. | *Non concerne la versione italiana.* |

Or. de

**Emendamento 82**
**Richard Howitt, Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 bis) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato, e in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. La direttiva 2004/18/CE ha stabilito i requisiti giuridici relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; di conseguenza, l'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato CE, e in particolare al principio di parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, nonché al principio di non discriminazione. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia sono state elaborate disposizioni di coordinamento a livello comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione, in modo assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero interpretare tali disposizioni di coordinamento conformemente al principio della parità di*** |

| | |
|---|---|
| | ***trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, e alle altre disposizioni del trattato.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il considerando riconosce che gli appalti pubblici possono costituire uno strumento utile per promuovere la non discriminazione e si basa sul considerando 2 della direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti.*

**Emendamento 83**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 84**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La | (16) Ogni persona gode ***pienamente*** della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una |

| | |
|---|---|
| presente direttiva non ***è applicabile*** alle operazioni ***economiche*** tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale. | transazione. La presente direttiva non ***si applica*** alle operazioni tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale. ***Nel presente contesto la nozione di attività commerciale o professionale è definita conformemente alla legislazione nazionale e alle prassi degli Stati membri.*** |

Or. fr

**Emendamento 85**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) ***Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.*** | (16) ***Riguardo all'accesso a beni e servizi e alla fornitura degli stessi, è importante rispettare la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in tale ambito.*** |

Or. en

*Motivazione*

*The text proposed as an amendment is taken from the Race Directive (2000/43, recital 4). It would arguably allow for the protection of private and family life in relation to transactions carried out in the provisions of goods and services, while limiting the scope of exemptions to this Directive. This text would also contribute to consistency of interpretation between EU directives on equal treatment. Limiting the application of the Directive to professional or commercial activities would de facto imposing more exceptions than those already openly included in the text. It would mean for example that a young person could be refused to rent a flat just because he/she is young or he/she is a student etc if this renting does not constitute a professional activity for the owner (of if the financial gain from this transaction does not constitute a considerable part of the owner's revenue).*

**Emendamento 86**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività ***commerciale o*** professionale. | (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività professionale. |

Or. de

*Motivazione*

*Una limitazione delle attività commerciali significherebbe un intervento inammissibile nella libertà contrattuale. Dal campo d'applicazione della direttiva dovrebbero essere esclusi in particolare i contratti d'affitto, dato che essi coinvolgono la sfera privata, ad esempio nel caso in cui proprietario e affittuario abitano nella stessa casa.*

**Emendamento 87**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività ***commerciale o*** professionale. | (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività professionale. |

Or. de

**Emendamento 88**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) La discriminazione ha un impatto negativo sull'economica, dal momento il ricorso a criteri non economici conduce all'esclusione di determinate categorie di persone, con conseguenze economiche e sociali negative per tutte. I contratti commerciali e la scelta dei partner contrattuali per una transazione economica devono quindi conciliarsi con il principio di parità e non discriminazione e gli obiettivi di Lisbona.*** |

Or. en

**Emendamento 89**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.*** | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. . |

Or. sv

*Motivazione*

*Tale approccio differisce da quello seguito in altre direttive adottate dall'Unione europea. Non vi è alcun motivo per porre l'accento sul modo in cui gli Stati membri potrebbero discriminare i propri cittadini.*

**Emendamento 90**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare ***e delle transazioni effettuate in questo ambito***, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre*** non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. en

**Emendamento 91**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) ***Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione.*** La | (17) La presente direttiva ***non si applica alle materie disciplinate dal diritto di famiglia, tra cui lo stato coniugale, e alla normativa sui diritti in materia di procreazione.*** Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

| | |
|---|---|
| presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione.*** Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | ***Parimenti, essa non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri regimi di sicurezza sociale e assistenza sanitaria in modo da garantirne la sostenibilità.*** |

Or. en

**Emendamento 92**
**Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jaime Mayor Oreja**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le*** normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia***, inclusi i diritti di riproduzione***. ***Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.*** | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione***, la libertà d'espressione*** e di associazione. La presente direttiva ***non si applica alle*** normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia***, inclusi l'adozione e i diritti che ne derivano, nonché all'organizzazione dell'istruzione e ai suoi contenuti, che sono di competenza degli Stati membri***. ***A titolo della presente direttiva gli Stati membri non sono tenuti a modificare la propria legislazione o le prassi relative a detti ambiti.*** |

Or. es

**Emendamento 93**
**Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative*** nazionali in materia di ***stato coniugale o*** di famiglia***, inclusi i diritti di riproduzione***. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione, ***d'espressione*** e di associazione. La presente direttiva ***non si applica alla legislazione nazionale*** in materia di ***diritto matrimoniale e*** di famiglia ***né alle prestazioni che ne discendono.*** Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. de

*Motivazione*

*Die Formulierung "findet keine Anwendung" macht deutlich, dass die betreffenden Bereiche vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen sind. Die Kompetenz zu diesbezüglicher Gesetzgebung verbleibt bei den Mitgliedstaaten, die Richtlinie hat keinerlei Auswirkungen auf die Ausübung dieser Kompetenz durch die Mitgliedstaaten. Durch diese Formulierung werden sprachliche Unklarheiten beseitigt und damit dem Prinzip der Normenklarheit genüge getan. Die EU besitzt keine Gesetzgebungskompetenzen im Bereich des Ehe- und Familienrechts. Nach ihrem Erwägungsgrund 22 berührt die Richtlinie 2000/78/EG vom Familienstand „abhängige Leistungen" nicht. Um Kohärenz herzustellen, sollte die neue Richtlinie diesen Erwägungsgrund vergleichbar fassen und auch die "hiervon abhängigen Leistungen" explizit in den Wortlaut des Erwägungsgrunds mit aufnehmen. Der Begriff der „reproduktiven Rechte" ist inhaltlich nur sehr unzureichend belegt und auf internationaler Ebene stark umstritten, ein entsprechend aner.*

**Emendamento 94**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione.*** Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. en

*Motivazione*

*Tale libertà è già tutelata e il considerando in esame non fa altro che confermare l'attuale statu quo.*

**Emendamento 95**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le*** | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva non pregiudica la laicità |

| | |
|---|---|
| ***normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre*** non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento in questione è superfluo.*

**Emendamento 96**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di ***pensiero, coscienza e*** religione, ***la libertà d'espressione*** e ***la libertà*** di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. en

**Emendamento 97**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative nazionali*** in materia di stato ***coniugale*** o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***non pregiudica le competenze degli Stati membri*** in materia di stato ***civile*** o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. it

**Emendamento 98**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. | (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia ***e la loro valenza***, inclusi i diritti ***in materia*** di riproduzione ***e adozione***. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. |

Or. de

*Motivazione*

*Occorre tutelare in modo particolare il matrimonio tradizionale, la famiglia e l'educazione dei figli. Per garantire nel miglior modo possibile il benessere dei bambini e valutare le cure genitoriali, le agenzie di adozione devono consultare varie fonti di informazione, come relazioni dei servizi sociali, estratti del casellario giudiziario e certificati sanitari. Una disparità di trattamento basata su una ragione concreta non è di per sé discriminatoria, ma risponde a un'esigenza obiettiva ovvero alla necessità di migliorare una situazione.*

**Emendamento 99**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 bis) In base al principio di sussidiarietà, è di competenza degli Stati membri determinare, sulla base delle rispettive norme costituzionali, la nozione, le condizioni di accesso e di perdita dei diritti di stato civile, matrimoniale e di famiglia nonché i diritti e doveri che dal possesso di tali status discendono. Pertanto la presente direttiva non pregiudica le normative nazionali che disciplinano le conseguenze giuridiche derivanti dal riconoscimento di tali status.*** |

Or. it

**Emendamento 100**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 bis) Conformemente alla finalità e al campo d'applicazione della presente*** |

***direttiva e di precedenti direttive adottate con la stessa base giuridica, la presente direttiva mira a vietare la discriminazione basata sulla religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale per quanto riguarda l'accesso alla protezione sociale (comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), alle prestazioni sociali e all'istruzione, nonché l'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e la loro fornitura, inclusi gli alloggi. Gli Stati membri mantegono le proprie competenze di ordine generale in tali ambiti.***

Or. en

**Emendamento 101**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 bis) Il principio di parità implica che negli Stati membri è vietata la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto riguarda la normativa nazionale sullo stato coniugale, di famiglia o civile, inclusi la salute sessuale e riproduttiva e i diritti a essa inerenti.*** |

Or. en

**Emendamento 102**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 ter) Come sostenuto anche dalla Corte di giustizia, nell'esercizio delle loro competenze in materia di stato coniugale, di famiglia o civile gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto comunitario, e nella fattispecie le disposizioni relative al principio di parità e non discriminazione.*** |

Or. en

**Emendamento 103**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 quater) La presente direttiva contribuirà anche alla piena applicazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione conferito dal trattato ai cittadini dell'Unione e alle loro famiglie, nonché alla soppressione degli ostacoli discriminatori derivanti dalle differenze tra le legislazioni nazionali sulla base dello stato coniugale, di famiglia o civile e dalla mancanza di riconoscimento reciproco che ne consegue.*** |

Or. en

**Emendamento 104**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) ***Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione.*** La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.*** | (18) La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. |

Or. en

**Emendamento 105**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad*** | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. |

***istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.***

Or. sv

*Motivazione*

*Tale approccio differisce da quello seguito in altre direttive adottate dall'Unione europea. Non vi è alcun motivo per porre l'accento sul modo in cui gli Stati membri potrebbero discriminare i propri cittadini.*

**Emendamento 106**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. ***La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.*** | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. ***La presente direttiva non si applica ai contenuti dell'insegnamento né alle attività né all'organizzazione dei sistemi d'istruzione nazionali, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale.*** |

Or. en

**Emendamento 107**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. ***La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.*** | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. ***Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva si applicano all'istruzione privata in quanto si tratta di un servizio. Per quanto attiene all'istruzione pubblica, le disposizioni in materia di non discriminazione si applicano in funzione delle competenze dell'UE quali stabilite dal trattato di Roma.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Si dovrebbe precisare che, sebbene gli Stati membri siano competenti per quanto riguarda l'organizzazione e il contenuto dell'istruzione, il principio di non discriminazione dovrebbe essere incoraggiato in tali settori in conformità delle competenze dell'Unione europea quali stabilite all'articolo 3 e all'articolo 133, paragrafo 6, nelle intestazioni del Titolo XI e del relativo Capo 3 e agli articoli 149, 150, 152 e 153 del TCE. Inoltre, l'istruzione privata rientra fra i servizi di cui all'articolo 50 del TCE ed è quindi coperta dalle disposizioni in materia di non discriminazione.*

**Emendamento 108**
**Michael Cashman, Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri ***sono*** responsabili | (18) Gli Stati membri***, in quanto*** |

| | |
|---|---|
| dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.*** | responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione***, dovrebbero garantire una protezione efficace contro la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nel settore dell'istruzione***. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***Nell'esercizio del loro potere discrezionale, in relazione alla parità di trattamento nell'istruzione indipendentemente dalla religione e dalle convinzioni personali, gli Stati membri devono garantire che ciò non porti a negare il diritto all'istruzione né a discriminazioni su qualsiasi altra base.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il principio in base al quale la discriminazione nel settore dell'istruzione è inaccettabile dovrebbe essere ribadito. Il fatto che sia di competenza degli Stati membri organizzare l'istruzione non dovrebbe essere utilizzato per giustificare che si consenta di negare il diritto all'istruzione o che si consentano discriminazioni in tale settore.*

**Emendamento 109**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia |

| | |
|---|---|
| la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***In particolare il diritto nazionale può prevedere*** differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. ***Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.*** | la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. ***Fatto salvo il diritto all'istruzione, gli Stati membri possono consentire*** differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali ***allorché s'intenda esigere, solo sulla base di giustificazioni oggettive, che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'etica dell'organizzazione, e non dovrebbero giustificare discriminazioni su nessun'altra base***. |
| | Or. en |

**Emendamento 110**
**Carlo Casini, Iles Braghetto**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. ***Gli Stati membri possono anche consentire o proibire*** di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole. | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. ***La presente direttiva non si applica alle legislazioni nazionali riguardanti il fatto*** di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole ***pubbliche***. |
| | Or. it |

*Motivazione*

*L'UE non ha alcuna competenza rispetto ad una presa di posizione sull'esibizione di simboli religiosi nelle scuole o sul fatto che essi possano essere indossati all'interno delle stesse.*

**Emendamento 111**
**Richard Howitt, Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole. | (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali***, a condizione che si predispongano sistemi alternativi e geograficamente accessibili per evitare la discriminazione indiretta***. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento cerca di garantire che la distanza geografica non sia indirettamente discriminante per quanto riguarda l'accesso agli istituti scolastici basati su una religione o convinzioni personali.*

**Emendamento 112**
**Marian Harkin**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Gli Stati membri ***sono*** responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole. | (18) Gli Stati membri***, in quanto*** responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione***, garantiscono una protezione adeguata contro la discriminazione nel settore dell'istruzione***. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole. |

Or. en

**Emendamento 113**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle | (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle |

| | |
|---|---|
| legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. ***Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.*** | legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. |

Or. en

*Motivazione*

*Il considerando viene diviso in due, onde evitare che due questioni non correlate figurino in un unico articolo. Si propone un nuovo considerando per coprire il testo sulla disabilità.*

**Emendamento 114**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) ***L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto*** | (19) ***Il diritto alla libertà di religione e di convinzioni personali è un diritto fondamentale pienamente garantito nell'Unione europea e negli Stati membri, e la presente direttiva rafforza la*** |

***espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.*** Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

***protezione contro le discriminazioni fondate sulla religione e le convinzioni personali da parte degli individui, delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, in applicazione del principio di parità di trattamento.*** Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Or. en

**Emendamento 115**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non | (19) ***Il divieto di discriminazione è un aspetto importante del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare, la libertà di religione e la libertà di associazione.*** L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e |

confessionali. ***Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato.*** Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. ***La direttiva rispetta la capacità degli Stati membri di ricorrere alla legislazione nazionale per assicurare la natura secolare dello Stato.*** Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento proposto colloca chiaramente il riconoscimento dei limiti delle competenze dell'Unione europea in tale settore nel quadro dei diritti fondamentali e riconosce lo status della direttiva proposta quale strumento dei diritti fondamentali, che non solo rispetta questi ultimi, ma dà loro attuazione, fatte salve le competenze degli Stati membri.*

**Emendamento 116**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le | (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le |

| | |
|---|---|
| associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. | associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. ***La presente direttiva rispetta pertanto le legislazioni nazionali intese a garantirne lo status e le attività, e non si applica ad esse.*** Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. |
| | Or. de |

*Motivazione*

*Il considerando 19 incorpora la dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam (dichiarazione n. 11). Le conseguenze di tale inserimento per il campo di applicazione della direttiva dovrebbero trovare riscontro anche nel testo.*

**Emendamento 117**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 bis) Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre, in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato.*** |

Or. en

**Emendamento 118**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati ***da un gruppo di persone per motivi di*** religione o ***convinzioni personali***, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale. Tali misure ***possono consentire la*** creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. | (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati ***dalle persone aventi una particolare*** religione o ***convinzione***, disabilità, età ***o un particolare*** orientamento sessuale***, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e alle persone ad esse legate***. ***A questo si possono accompagnare misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e le pari opportunità che tengano conto della dimensione di*** |

***genere ed azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche, necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone.*** Tali misure ***si accompagnano alla*** creazione di organizzazioni ***indipendenti*** con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Or. it

*Motivazione*

*È importante che gli Stati adottino misure positive per lottare contro le discriminazioni.*

**Emendamento 119**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione*, da parte degli Stati membri,* di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di ***religione o convinzioni personali,*** disabilità***,*** età ***od orientamento sessuale***. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati ***sulla religione o sulle convinzioni personali,*** sulla disabilità***,*** sull'età ***o sull'orientamento sessuale***. | (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione*, da parte degli Stati membri,* di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di disabilità ***o*** età. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla disabilità ***o*** sull'età. |

Or. en

**Emendamento 120**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione ***o convinzioni personali***, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione ***o sulle convinzioni personali***, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. | (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. |

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, e 23, all'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 121**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare | (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare |

| | |
|---|---|
| gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. | gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, ***appartenenza ad un'associazione, genere*** od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti a gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età***, sul genere*** o sull'orientamento sessuale. |

Or. es

**Emendamento 122**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Le vittime di discriminazione per motivi di ***religione o convinzioni personali,*** disabilità***,*** età ***od orientamento sessuale*** devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. | (23) Le vittime di discriminazione per motivi di disabilità ***o*** età devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. |

Or. en

**Emendamento 123**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. | (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***, appartenenza ad un'associazione, genere*** od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. |

Or. es

**Emendamento 124**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione ***o convinzioni personali***, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. | (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. |

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, e 21, all'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 125**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la ***religione di appartenenza, le convinzioni personali, la*** disabilità***,*** l'età ***o l'orientamento sessuale*** dell'attore. | (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la disabilità ***o*** l'età dell'attore. |

Or. en

**Emendamento 126**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova | (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova |

| | |
|---|---|
| deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore. | deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età***, l'appartenenza ad una determinata associazione, il genere*** o l'orientamento sessuale dell'attore. |
| | Or. es |

**Emendamento 127**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. | (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE***, 2000/78/CE*** e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi ***indipendenti, distinti sulla base dei diversi fattori di discriminazione,*** incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni***, offrire informazione e formazione*** e fornire assistenza concreta alle vittime ***anche nei casi di discriminazione multipla, di modo che la persona che si considera vittima di discriminazione multipla possa scegliere a quale organismo rivolgersi, anche per attribuirgli mandato ad essere difesa nelle procedure giudiziarie o amministrative***. |
| | Or. it |

*Motivazione*

*È importante ricordare anche la direttiva 2000/78/CE tra le competenze dei nuovi organismi e segnalare il problema delle discriminazioni multiple.*

**Emendamento 128**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | ***1.*** La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione***, compresa la discriminazione multipla,*** per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.<br><br>***2. Sussiste discriminazione multipla quando la discriminazione è fondata***<br><br>***a) su una qualsiasi combinazione dei seguenti motivi: religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, o***<br><br>***b) su uno o più dei motivi di cui all'articolo 1, comma 1 e anche su uno o più dei motivi seguenti:***<br><br>***i) sesso (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, come anche della presente direttiva),***<br><br>***ii) razza o origine o etnica (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, come anche della presente direttiva), o*** |

***iii) nazionalità (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 12 del TCE).***

***3. Nella presente direttiva la discriminazione multipla e i motivi multipli di discriminazione vanno interpretati di conseguenza.***

Or. en

*Motivazione*

*In recent years, research has increasingly recognised the phenomenon of multiple discrimination. The structure of anti-discrimination legislation often creates barriers to dealing with this in a comprehensive fashion. EU legislation has created separate rules for race and ethnicity, religion and belief, age, disability, sexual orientation and gender even these are frequently intertwined. Having the same level of legal protection as the Racial Equality Directive, but covering the grounds of religion or belief, disability, age and sexual orientation is therefore an essential starting point for addressing multiple discrimination. Alongside the overlap between religion and ethnicity, it is also evident that religion is closely connected to nationality. Many Muslim, Sikh, Hindu and other religious minority communities in Europe are composed of third country nationals or their descendents. Therefore, discrimination on grounds of nationality may be difficult to disentangle from discrimination based on religion or ethnicity. This has been recognised in ECRI's recommendation on national legislation to combat racism; it calls for comprehensive laws prohibiting discrimination on ethnic origin, religion and nationality. At the same time, simply having a new Directive on all four grounds will not be sufficient. Difficulties can arise with the manner in which EU Directives are transposed into national legislation. Member States remain free to implement the Directives via separate legislation for each discrimination ground, or to create different avenues for enforcement. For example, in Austria, the Equal Treatment Commission is divided into three 'senates': one dealing with gender discrimination in employment; one dealing with discrimination in employment on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, age and sexual orientation; and one dealing with discrimination outside employment on grounds of racial or ethnic origin. Separate institutional structures exist in relation to disability. It is therefore essential that the Directive explicitly confronts the issue of multiple discrimination and requires Member States to address this in their national legal frameworks.*

**Emendamento 129**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | ***1.*** La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione***, compresa la discriminazione multipla,*** per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.<br>***2. Sussiste discriminazione multipla quando la discriminazione è fondata***<br>***a) su una qualsiasi combinazione dei seguenti motivi: religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, o***<br>***b) su uno o più dei motivi di cui all'articolo 1, comma 1 e anche su uno o più dei motivi seguenti:***<br>***i) sesso (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, come anche della presente direttiva),***<br>***ii) razza o origine o etnica (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, come anche della presente direttiva).***<br>***3. Nella presente direttiva la*** |

***discriminazione multipla e i motivi multipli di discriminazione vanno interpretati di conseguenza.***

Or. en

*Motivazione*

*In recent years, research has increasingly recognised the phenomenon of multiple discrimination. The structure of anti-discrimination legislation often creates barriers to dealing with this in a comprehensive fashion. EU legislation has created separate rules for race and ethnicity, religion and belief, age, disability, sexual orientation and gender even these are frequently intertwined. Having the same level of legal protection as the Racial Equality Directive, but covering the grounds of religion or belief, disability, age and sexual orientation is therefore an essential starting point for addressing multiple discrimination. Alongside the overlap between religion and ethnicity, it is also evident that religion is closely connected to nationality. Many Muslim, Sikh, Hindu and other religious minority communities in Europe are composed of third country nationals or their descendents. Therefore, discrimination on grounds of nationality may be difficult to disentangle from discrimination based on religion or ethnicity. This has been recognised in ECRI's recommendation on national legislation to combat racism; it calls for comprehensive laws prohibiting discrimination on ethnic origin, religion and nationality. At the same time, simply having a new Directive on all four grounds will not be sufficient. Difficulties can arise with the manner in which EU Directives are transposed into national legislation. Member States remain free to implement the Directives via separate legislation for each discrimination ground, or to create different avenues for enforcement. For example, in Austria, the Equal Treatment Commission is divided into three 'senates': one dealing with gender discrimination in employment; one dealing with discrimination in employment on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, age and sexual orientation; and one dealing with discrimination outside employment on grounds of racial or ethnic origin. Separate institutional structures exist in relation to disability. It is therefore essential that the Directive explicitly confronts the issue of multiple discrimination and requires Member States to address this in their national legal frameworks.*

**Emendamento 130**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni | La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni |

| | |
|---|---|
| personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | personali, disabilità, ***disturbi cronici non contagiosi, HIV/AIDS,*** età***,*** orientamento sessuale***, reddito o appartenenza ad una determinata classe sociale***, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. |

Or. ro

*Motivazione*

*Non tutti i disturbi cronici che potrebbero dare origine a discriminazione sono considerati disabilità. Il criterio di appartenenza ad una classe sociale è inteso ad evitare la discriminazione fondata sulla classe.*

**Emendamento 131**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di ***religione o convinzioni personali,*** disabilità***,*** età ***od orientamento sessuale***, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di disabilità ***o*** età, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. |

Or. en

**Emendamento 132**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro | La presente direttiva stabilisce un quadro |

| | |
|---|---|
| generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione ***o convinzioni personali***, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. |

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, 21 e 23, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 133**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. | La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***, appartenenza ad un'associazione, genere*** od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. |

Or. es

**Emendamento 134**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta ***o*** indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. | 1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta***,*** indiretta***, multipla e per associazione*** basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. |

Or. it

*Motivazione*

*È importante segnalare il problema delle discriminazioni multiple e per associazione.*

**Emendamento 135**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno ***qualsiasi*** dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; | a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno ***o più*** dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga***, se lo scopo o l'effetto di tale trattamento è il rifiuto, il rifiuto di riconoscere o la limitazione di un diritto legittimo o del relativo esercizio***; |

Or. ro

*Motivazione*

*È necessario che la discriminazione sia definita in modo più rigoroso e che le conseguenze del "trattamento" formino parte dell'equazione.*

**Emendamento 136**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; | a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi ***o di più motivi*** di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; |

Or. it

**Emendamento 137**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone ***di*** una determinata religione o ***convinzione, con una disabilità, di età o di*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere ***le*** persone ***che professano*** una determinata religione o ***ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di un particolare*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |

Or. it

*Motivazione*

*Il testo della versione italiana è poco chiaro. Sarebbe utile riprendere le parole utilizzate per la direttiva 2000/43/CE, già usata come modello per gli altri paragrafi dell'articolo 2 e per molti altri articoli.*

**Emendamento 138**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone ***di una determinata religione o convinzione,*** con una disabilità***, di*** età ***o di orientamento sessuale*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere persone con una disabilità ***o un'***età ***determinate*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |

Or. en

**Emendamento 139**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone ***di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere persone ***appartenenti a una o più delle categorie definite in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 1*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale |

| | |
|---|---|
| criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |

Or. ro

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire la chiarezza della proposta legislativa.*

**Emendamento 140**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, ***di*** età o ***di*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, ***un'***età o ***un*** orientamento sessuale ***determinati, o persone ad esse legate,*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |

Or. en

**Emendamento 141**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità***, di*** età ***o di*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità ***o un'***età ***determinate, appartenenti ad una determinata associazione o di un genere o di un*** orientamento sessuale ***determinati*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |

Or. es

**Emendamento 142**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutro può*** mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, ***di*** età o ***di*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***sia*** oggettivamente ***giustificata*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. | b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente ***neutri possono*** mettere persone di una determinata religione, con una disabilità, ***un'***età o ***un*** orientamento sessuale ***determinati*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi ***siano*** oggettivamente ***giustificati*** da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e |

necessari.

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, 21 e 23, all'articolo 1, all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 143**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) sussiste discriminazione per associazione quando una persona subisce conseguenze negative per il fatto di essere in diretta relazione con persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale. La discriminazione per associazione coinvolge persone legate – o che si presume siano legate – da vincoli affettivi – non necessariamente conviventi e indipendentemente dalla formalizzazione giuridica in rapporto matrimoniale o di filiazione – a persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale.*** |

Or. it

*Motivazione*

*È opportuno definire la discriminazione per associazione.*

**Emendamento 144**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.*** | ***soppresso*** |

Or. de

*Motivazione*

*I termini "comportamento indesiderato", "intimidazione" e "molestie" non sono termini giuridici oggettivi e chiaramente definiti. Nella realtà pratica non è semplice valutare se un caso specifico rientri nella categoria dei "comportamenti indesiderati", in quella delle "intimidazioni" e/o in quella delle "molestie".*

**Emendamento 145**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie ***sono da considerarsi,*** ai sensi del paragrafo 1***, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo***. | 3. Le molestie***, quali definite e riconosciute dalle leggi degli Stati membri, possono essere considerate una forma di discriminazione*** ai sensi del paragrafo 1. |

Or. fr

**Emendamento 146**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie ***sono da considerarsi,*** ai sensi del paragrafo 1***, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo***. | 3. Le molestie***, quali definite dalle leggi degli Stati membri, possono essere considerate una forma di discriminazione*** ai sensi del paragrafo 1. |

Or. fr

**Emendamento 147**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. ***In questo contesto, i concetti di molestia e di comportamento indesiderato possono essere definiti conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.*** |

Or. de

*Motivazione*

*La definizione di "molestie" nella nuova direttiva deve essere coerente con le corrispondenti definizioni finora in uso nelle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE. Pertanto, il testo deve riprendere letteralmente quello dell'articolo 2, paragrafo 3, delle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE. Dal momento che i termini "molestie" e "comportamento indesiderato" non sono termini giuridicamente chiari, gli Stati membri possono elaborare disposizioni più dettagliate.*

**Emendamento 148**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. ***In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.*** |

Or. de

*Motivazione*

*La definizione di "molestie" nella nuova direttiva deve essere coerente con le corrispondenti definizioni finora in uso nelle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE. Pertanto, il testo deve riprendere letteralmente quello dell'articolo 2, paragrafo 3, delle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE.*

**Emendamento 149**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. ***In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Bisognerebbe aggiungere un riferimento alle leggi e prassi nazionali in linea con le precedenti direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.*

**Emendamento 150**
**Kathalijne Maria Buitenweg**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato ***in un ambiente chiuso*** per uno dei motivi di cui all'articolo 1 ***e*** avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. ***Ciò non pregiugica il diritto alla libertà di espressione.*** |

Or. en

**Emendamento 151**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Stavros Lambrinidis, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. ***Fatta salva la libertà di espressione,*** le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |

Or. en

**Emendamento 152**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie ***sono da considerarsi***, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie ***possono altresì essere considerate***, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |

Or. de

*Motivazione*

*I termini "comportamento indesiderato", "intimidazione" e "molestie" non sono termini giuridici oggettivi e chiaramente definiti. Nella realtà pratica non è semplice valutare se un caso specifico rientri nella categoria dei "comportamenti indesiderati", in quella delle "intimidazioni" e/o in quella delle "molestie".*

**Emendamento 153**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento ***indesiderato*** adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. | 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di ***un*** comportamento adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |

Or. es

*Motivazione*

*Qualsiasi comportamento che implichi la violazione della dignità di una persona e la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo è indesiderato. Se si mantiene il termine "indesiderato" si lascia intendere che un comportamento di questo tipo potrebbe essere "desiderato" da un determinato individuo, e una persona che compie una discriminazione nei confronti di un individuo potrebbe quindi addurre come pretesto che quest'ultimo "voleva" essere discriminato.*

**Emendamento 154**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. La molestie sessuali sono da*** |

| | |
|---|---|
| | ***considerarsi ai sensi del paragrafo 1 una discriminazione in caso di comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.*** |

Or. it

*Motivazione*

*È importante riprendere anche in questa direttiva le molestie sessuali, con particolare riferimento alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale.*

**Emendamento 155**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1**,** è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. | 4. L'istruzione ***o la richiesta, basata su una relazione gerarchica,*** di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1 è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |

Or. ro

*Motivazione*

*L'emendamento copre l'intera gamma delle possibili relazioni gerarchiche all'interno di un'istituzione.*

**Emendamento 156**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1**,** è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. | 4. L'istruzione di discriminare persone per uno ***o più*** dei motivi di cui all'articolo 1 è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |

Or. it

*Motivazione*

*Per coerenza, è utile introdurre la considerazione di "motivi multipli" anche rispetto all'istruzione di discriminare.*

**Emendamento 157**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. La discriminazione ai sensi del paragrafo 1 comprende forme di discriminazione fondate sul rapporto, familiare o di altro tipo, che una persona intrattiene o che si presume intrattenga con una persona con una religione o convinzioni personali determinate, con una disabilità, un'età o un orientamento sessuale determinati.*** |

Or. en

**Emendamento 158**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Un comportamento discriminatorio comprende qualsiasi forma di comportamento attivo o passivo i cui effetti promuovono la discriminazione diretta o indiretta ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*La giustificazione della marginalizzazione di determinati gruppi non può essere tollerata, nemmeno in circostanze in cui colui che la attua non ha il potere di prendere decisioni concernenti le persone interessate.*

**Emendamento 159**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 ter. L'interpretazione delle disposizioni del paragrafo 4 bis non può essere tale da limitare il diritto alla libertà di espressione, il diritto di opinione o il diritto all'informazione.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*La garanzia dei diritti personali nelle categorie di cui all'articolo 1 non può essere in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali nel quadro dell'emendamento.*

**Emendamento 160**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 quater. È considerato discriminazione per associazione qualsiasi atto discriminatorio commesso nei confronti di una persona che, pur non appartenendo ad alcuna delle categorie definite sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, è legata ad una persona o a persone che appartengono ad una di quelle categorie.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*In numerose circostanze, persone legate alle categorie di cui all'articolo 1 sono oggetto di atti di discriminazione, in quanto amici, colleghi, ecc.*

**Emendamento 161**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. | 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità ***o di persone legate a una persona con disabilità, laddove tale soluzione è necessaria per consentire a tali persone di fornire un'assistenza personale ad una persona con disabilità,*** è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento estende l'obbligo di mettere una soluzione ragionevole a disposizione delle persone che sono legate ad una persona con disabilità e che le forniscono un'assistenza personale. La soluzione in questione è necessaria solo quando consente ad una persona di (continuare a) fornire un'assistenza personale. L'emendamento è inteso ad evitare che la persona con disabilità subisca uno svantaggio.*

**Emendamento 162**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. | 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità ***o persone ad esse legate*** è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |

Or. it

*Motivazione*

*È necessario garantire coerenza e prevedere anche in questo contesto la discriminazione per associazione.*

**Emendamento 163**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato | 5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ***e all'articolo 4 bis*** della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità e |

| | |
|---|---|
| discriminazione ai sensi del paragrafo 1. | ***con figli minorenni*** è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |

Or. en

**Emendamento 164**
**Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jaime Mayor Oreja**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Il comportamento di una persona o di un'organizzazione che non rispetta i principi stabiliti dalla presente direttiva non è da considerarsi una forma di discriminazione ai sensi del paragrafo 1 laddove detto comportamento sia motivato da un'etica basata sulla religione o le convinzioni personali.*** |

Or. es

**Emendamento 165**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. ***Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le*** disparità di trattamento in ragione dell'età ***non costituiscano discriminazione*** laddove ***nell'ambito del diritto nazionale*** esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. ***In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o*** | 6. ***La presente direttiva non preclude*** disparità di trattamento in ragione dell'età ***e della disabilità*** laddove esse siano ***oggettivamente e ragionevolmente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. |

***servizi.***

***Fra tali disparità di trattamento può figurare la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alla protezione sociale, anche alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e a taluni beni o servizi che sono disponibili al pubblico.***

***È considerata compatibile con il principio di non discriminazione la possibilità di fissare condizioni più favorevoli per l'accesso alla protezione sociale, anche alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e a taluni beni o servizi che sono disponibili al pubblico, per i giovani o gli anziani o per le persone con disabilità, al fine di promuovere la loro integrazione economica, culturale o sociale.***

Or. en

**Emendamento 166**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. ***Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le*** disparità di trattamento in ragione dell'età ***non costituiscano discriminazione*** laddove ***nell'ambito del diritto nazionale*** esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. ***In particolare, la presente direttiva non preclude*** la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | 6. ***La presente direttiva non preclude*** disparità di trattamento in ragione dell'età ***e della disabilità*** laddove esse siano ***oggettivamente e ragionevolmente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. ***Fra tali disparità di trattamento può figurare*** la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso ***alla protezione sociale, anche alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria,*** alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi ***che sono disponibili al pubblico***. |

Or. en

**Emendamento 167**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento ***in ragione dell'età*** non costituiscano discriminazione laddove ***nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari***. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento ***per i motivi di cui all'articolo 1*** non costituiscano discriminazione laddove ***vi sia una ragione oggettiva***. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. |

Or. de

*Motivazione*

*Non è chiaro il motivo per cui le disparità di trattamento dovrebbero essere possibili solo in ragione dell'età. L'articolo 2, paragrafo 6 dovrebbe quindi essere esteso per coprire tutti i fattori su cui la discriminazione può essere fondata. Contrariamente al settore dell'occupazione e del lavoro, non è necessario alcun test di proporzionalità.*

**Emendamento 168**
**Carlo Casini, Iles Braghetto**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età***, della*** |

| | |
|---|---|
| costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | ***religione o delle convinzioni personali, della disabilità e dell'orientamento sessuale*** non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. |

Or. it

*Motivazione*

*È necessario consentire agli Stati membri di prevedere differenze di trattamento sulla base di determinate ragionevoli circostanze. Il concetto di discriminazione è differente nella legislazione e nella giurisprudenza dei vari Stati membri ed essi devono avere la possibilità di salvaguardare il bilanciamento raggiunto in tema nei rispettivi ordinamenti giuridici a livello legislativo e giurisprudenziale.*

**Emendamento 169**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Michael Cashman, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano ***appropriati*** e necessari. ***In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o*** | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano ***oggettivamente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano ***proporzionati*** e necessari. |

***servizi.***

Or. en

**Emendamento 170**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. ***In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.*** | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. |

Or. en

**Emendamento 171**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima ***e*** i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima***,*** i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari***, e non creino*** |

| | |
|---|---|
| la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | ***svantaggi indebiti ad altri gruppi***. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. |

Or. en

**Emendamento 172**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano ***oggettivamente e ragionevolmente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso all'istruzione o a taluni beni e servizi. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad accrescere la certezza giuridica riguardo alle disparità di trattamento in ragione dell'età consentite dagli Stati membri. In effetti, esso rende più rigoroso il requisito della giustificazione, in quanto si richiede che quest'ultima sia oggettiva e ragionevole. La formulazione è inoltre coerente con l'articolo 6 della direttiva quadro sull'occupazione riguardante le disparità di trattamento collegate all'età.*

**Emendamento 173**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. | 6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, ***ai servizi sanitari,*** all'istruzione o a taluni beni o servizi***.*** |

Or. es

*Motivazione*

*In base all'articolo 2, paragrafo 8, la "direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui". Sarebbe appropriato inserire anche all'articolo 2, paragrafo 6 un riferimento esplicito ai servizi sanitari.*

**Emendamento 174**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze ***proporzionate*** di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in |

| | |
|---|---|
| valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. | base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati***, ove la differenza di trattamento sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e ove i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari***. ***Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono a che su base regolare siano raccolti, pubblicati e aggiornati dati accurati riguardanti l'uso dell'età e della disabilità in quanto fattore determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il termine per il recepimento della direttiva, tenendo conto della relazione della Commissione [sul recepimento della direttiva] e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.*** |

Or. en

**Emendamento 175**
**Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici ***pertinenti e accurati.*** | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi ***e ove il fornitore di servizi possa dimostrare l'esistenza di rischi più elevati***, in base a dati attuariali o statistici ***o ad altri dati veritieri sui quali è ragionevole fare affidamento. I dati utilizzati devono essere affidabili, regolarmente aggiornati e pubblicamente accessibili.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento si rifà al testo di una disposizione analoga contenuta nella direttiva 2004/113/CE sull'accesso a beni e servizi, ma impone ai prestatori di servizi, anziché agli Stati membri, l'obbligo di dimostrare l'affidabilità dei dati utilizzati per giustificare una differenza di trattamento. L'emendamento proposto ha una portata leggermente più ampia rispetto alla disposizione corrispondente della direttiva sull'accesso a beni e a servizi in quanto permette al prestatore del servizio di basarsi su altri dati veritieri quando è ragionevole farlo.*

**Emendamento 176**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari ***gli Stati membri possono consentire*** differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a ***dati*** attuariali ***o statistici*** pertinenti ***e*** accurati. | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari ***le*** differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a ***principi*** attuariali pertinenti***, a dati statistici*** accurati ***o a conoscenze mediche, non sono considerate come discriminazione ai fini della presente direttiva***. |

Or. en

*Motivazione*

*La differenziazione in funzione dell'esposizione al rischio dei consumatori è una condizione fondamentale nella fornitura di un'assicurazione privata e non costituisce una discriminazione. Al momento della valutazione del rischio, gli assicuratori fanno uso di un'ampia gamma di informazioni, comprese le conoscenze mediche. Inoltre, devono essere presi in considerazione anche i principi attuariali per rispettare le prescrizioni della legislazione in materia di vigilanza. Limitare le fonti informative impedirebbe una corretta valutazione dei rischi e porterebbe al rincaro dei premi assicurativi. Un'eventuale opzione a livello di Stato membro violerebbe il principio della parità di trattamento nell'UE e rappresenterebbe un ostacolo per il mercato interno.*

**Emendamento 177**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri ***possono consentire*** differenze ***proporzionate*** di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri ***consentono*** differenze di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, ***segnatamente*** in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati***, a esperienze mediche o a principi attuariali***. |

Or. de

*Motivazione*

*Al momento della valutazione del rischio, gli assicuratori devono poter utilizzare diverse fonti informative, tra l'altro anche le statistiche e le conoscenze mediche. Per rispettare le prescrizioni della legislazione in materia di vigilanza, occorre prendere in considerazione anche i principi attuariali. Limitare le fonti informative impedirebbe una corretta valutazione dei rischi e porterebbe al rincaro dei premi assicurativi. Un'eventuale opzione a livello di Stato membro violerebbe il principio della parità di trattamento nell'UE e complicherebbe l'evoluzione del mercato interno dei servizi finanziari a danno dei consumatori.*

**Emendamento 178**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari ***gli Stati membri possono consentire*** differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a ***dati*** | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari ***le*** differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a ***principi*** attuariali ***pertinenti, dati*** statistici accurati ***o conoscenze mediche, non sono*** |

| | |
|---|---|
| attuariali ***o*** statistici ***pertinenti e*** accurati. | ***considerate come discriminazione ai sensi della presente direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 179**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. | (7) Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati***; tali dati non sostituiscono una valutazione basata sulla situazione particolare della persona che richiede i servizi finanziari.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Vanno escluse eventuali misure generalizzate sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, anche qualora siano supportate da dati statistici.*

**Emendamento 180**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il | 7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ***solamente*** |

| | |
|---|---|
| prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. | ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. ***Tali fattori debbono comunque essere chiaramente specificati e le eventuali maggiorazioni delle spese e dei premi debbono essere ragionevoli.*** |

Or. sv

*Motivazione*

*Troppe società imputano l'aumento di premi, prezzi e spese all'incremento dei costi. Tali aumenti debbono tuttavia essere commisurati ai costi aggiuntivi effettivi e non devono costituire un mezzo per realizzare facili guadagni.*

**Emendamento 181**
**Marian Harkin**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***7 bis. Gli Stati membri provvedono a che, in caso di servizi finanziari obbligatori, in cui la prestazione sia imposta per legge, a una persona non possa essere negato l'accesso al servizio a causa dell'età o della disabilità, salvo ove ciò possa essere motivato da una finalità legittima o la prestazione del servizio sia in contrasto con l'interesse pubblico.*** |

Or. en

*Motivazione*

*This amendment is in line with the Irish Insurance Federation Declined Cases Agreement which is adhered to by all motor insurers in Ireland. In order to drive a car- by law a person is required to have motor insurance. If an elderly person or a person with a disability has legally acquired a driving licence (e.g. passed their sight test, theory test etc) under the*

*Declined Cases  Agreement the motor insurance market can not refuse to provide insurance to such an individual seeking insurance if the person has approached at least three insurers and has not been able to obtain cover from them. The only grounds on which an insurer can refuse to cover are where to provide insurance would be contrary to public interest. The agreement is administered by a Committee made up of representatives of each of the companies who have signed the agreement. The Committee also includes a representative of the Consumers Association of Ireland and the Financial Services Ombudsman's Bureau as external observers. The Committee can also decide whether a quote is so high or the terms so excessive as to make the quote tantamount to a refusal, in which case it will review the matter.*

**Emendamento 182**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 183**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. | La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie ***e proporzionate*** per la sicurezza pubblica, la tutela l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati e la tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. ***Essa inoltre lascia*** |

***impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.***

Or. en

*Motivazione*

*È ovviamente importante sollevare la questione della necessità obiettiva di una tale deroga generale. Occorre tenere conto del fatto che la clausola in oggetto è basata sul linguaggio della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e che potrebbe essere significativa per quanto riguarda altri motivi di discriminazione. Se, tuttavia, tale clausola verrà mantenuta, si richiede l'introduzione di un test di proporzionalità. E ciò per garantire che gli Stati dimostrino che le misure non vanno al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di questo obiettivo. Si ritiene preferibile introdurre la clausola "fatto salvo" sulla parità di genere nel presente articolo piuttosto che all'articolo 3, paragrafo 4.*

**Emendamento 184**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. | (8) La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono ***sottoposte esclusivamente alle limitazioni*** necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute***, della morale*** e dei diritti e delle libertà altrui. |

Or. en

**Emendamento 185**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ***dei reati*** e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. | 8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico ***e morale***, alla prevenzione delle ***infrazioni*** e alla tutela della salute***, dei minori*** e dei diritti e delle libertà altrui. |

Or. ro

*Motivazione*

*L'elenco dovrebbe comprendere misure relative alla morale pubblica e alla tutela dei minori.*

**Emendamento 186**
**Kathalijne Maria Buitenweg**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Vi è multi-discriminazione quando, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un individuo è discriminato sulla base di una combinazione di due o più motivi di cui alla presente direttiva.*** |
| | ***Sussiste inoltre multi-discriminazione qualora, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un individuo subisce una discriminazione basata su una combinazione di uno o più dei motivi enunciati nella presente direttiva, e, nella misura in cui tali forme di discriminazione rientrano nel loro campo di applicazione, di uno o più dei motivi*** |

***contenuti in una o più delle seguenti direttive:***

***a. direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;***

***b. direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego,***
***c. direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,***
***d. direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).***
***Gli Stati membri garantiscono che tutte le persone che si considerano vittime di multi-discriminazione possano avvalersi dei mezzi di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva.***
***Gli Stati membri garantiscono che, ove siano accertate cause molteplici, una denuncia possa essere respinta soltanto con una motivazione o altra considerazione applicabile a tutte la cause cui fa riferimento la denuncia. Se tuttavia viene accertata un'unica causa, la denuncia può essere respinta con ogni motivazione o considerazione attinente a tale causa.***

Or. en

**Emendamento 187**
**Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jaime Mayor Oreja**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, il divieto di discriminazione si applica ***a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico,*** per quanto attiene: | 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, ***e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,*** il divieto di discriminazione si applica per quanto attiene: |

Or. es

**Emendamento 188**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: | 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, ***e nel rispetto del principio generale della parità di trattamento,*** il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, ***anche*** per quanto attiene: |

Or. en

**Emendamento 189**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla | 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, il divieto di discriminazione si |

| | |
|---|---|
| Comunità, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: | applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, ***che esercitino un'attività professionale o commerciale,*** per quanto attiene: |

Or. de

*Motivazione*

*Non è logico che una limitazione del campo di applicazione alle persone che svolgono un'attività professionale o commerciale si applichi solamente all'accesso a beni e servizi che sono disponibili al pubblico, compresi gli alloggi.*

**Emendamento 190**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(c) istruzione;*** | ***soppresso*** |

Or. de

*Motivazione*

*Dagli articoli 149 e 150 del trattato CE risulta chiaramente che l'istruzione e la formazione sono di competenza degli Stati membri. Il contributo dell'UE è limitato al coordinamento, al sostegno e alle misure complementari. L'estensione generica del campo di applicazione della direttiva all'istruzione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), non è quindi compatibile con il diritto primario e va eliminata.*

**Emendamento 191**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli |

| | |
|---|---|
| alloggi**.** | alloggi, |
| | ***- a qualsiasi altro settore di competenza dell'UE e della Comunità, ivi compresa l'attuazione delle norme e delle politiche dell'UE da parte degli Stati membri.*** |
| ***La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.*** | |

Or. en

**Emendamento 192**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| | ***La presente direttiva non è applicabile alle transazioni tra individui per i quali tali transazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale. In questo contesto, il concetto di attività professionale o commerciale può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.*** |
| | La lettera d) ***non riguarda gli edifici privati e commerciali esistenti.*** |
| La lettera d) ***si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.*** | |

Or. en

**Emendamento 193**
**Ewa Klamt**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, ***inclusi gli alloggi***. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, ***indipendentemente dalla persona***. |
| La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale. | La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale. |

Or. de

*Motivazione*

*Der Schutz vor Diskriminierungen im Bereich des Zivilrechts darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Privatautonomie führen. Dies wäre der Fall, wenn auch solche Verträge von der Richtlinie erfasst würden, die auf Grund individueller Vertragsverhandlungen geschlossen werden und bei denen das Ansehen der Person von besonderer Bedeutung ist. Andernfalls müsste die Anbieterseite auch bei derartigen Rechtsgeschäften ihre dem Vertragsschluss zu Grunde liegenden Überlegungen im Einzelnen dokumentieren und ggf. gerichtlich überprüfen lassen. Dies wäre ein unzumutbarer Eingriff in die verfassungsrechtlich gewährleistete Vertragsfreiheit. Hieran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe d nur Unternehmen verpflichten soll. Die Vertragsfreiheit gehört zu den grundlegenden Prinzipien unserer Rechtsordnung, in deren Genuss selbstverständlich auch kommt, wer zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken handelt. Es wird daher vorgeschlagen, das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot auf sog. „Massengeschäfte" zu beschränken, die typischerweise ohne Ansehung der Person geschlossen werden.*

**Emendamento 194**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |

***La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.***

Or. en

*Motivazione*

*Sebbene sia importante tutelare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), si richiede la soppressione del comma di chiarimento della lettera d). In primo luogo, esso introduce un'esenzione che non è contemplata dalla direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza. Esso inoltre limita doppiamente il campo d'applicazione della direttiva dal momento che la lettera d) già limita l'applicazione della direttiva a beni e altri servizi "disponibili al pubblico". Vi sono anche preoccupazioni quanto al riferimento all'"attività commerciale o professionale", che crea incertezza e ambiguità.*

**Emendamento 195**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Michael Cashman, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| ***La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.*** | |

Or. en

**Emendamento 196**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) accesso a beni e servizi e la loro | (d) accesso a beni e servizi e la loro |

| | |
|---|---|
| fornitura, inclusi gli alloggi. | fornitura, inclusi gli alloggi. |
| ***La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.*** | |

Or. de

*Motivazione*

*Non si comprende per quale motivo una limitazione del campo di applicazione alle persone che svolgono un'attività professionale o commerciale si applichi solamente all'accesso a beni e servizi che sono disponibili al pubblico, compresi gli alloggi.*

**Emendamento 197**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) accesso a beni e servizi e la loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) accesso a beni e servizi e la loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) ***si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale***. | La lettera d) ***non si applica agli edifici privati e commerciali esistenti***. |

Or. de

*Motivazione*

*Occorre dedicare un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese (PMI) ed escludere gli edifici esistenti.*

**Emendamento 198**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) si applica ***agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale***. | La lettera d) ***non*** si applica ***agli edifici privati e commerciali esistenti***. |

Or. de

*Motivazione*

*Occorre dedicare un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese (PMI) per garantire che la loro esistenza non sia messa a repentaglio.*

**Emendamento 199**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) ***si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale***. | La lettera d) ***non riguarda gli edifici privati e commerciali esistenti.*** |

Or. en

**Emendamento 200**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività ***commerciale o*** professionale. | La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività professionale. |

Or. de

*Motivazione*

*Qualsiasi limitazione delle attività commerciali rappresenta un'inammissibile interferenza con il principio della libertà contrattuale. In particolare, andrebbero esclusi dal campo di applicazione della direttiva i rapporti tra proprietario e affittuario, dato che possono riguardare la sfera privata, ad esempio nel caso in cui entrambi occupino la stessa casa. Si veda anche l'emendamento dello stesso autore al considerando 16.*

**Emendamento 201**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) ***si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale***. | La lettera d) ***non sia applica alle transazioni tra privati che agiscono in quanto tali.*** |

Or. en

**Emendamento 202**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. | (d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. |
| La lettera d) si applica ***agli individui*** solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale. | La lettera d) si applica ***alle persone fisiche*** solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale. |

Or. ro

*Motivazione*

*Per rigore legislativo.*

**Emendamento 203**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(d bis) alla partecipazione all'attività sociale.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Coloro che sono identificati in base ai criteri di cui all'articolo 1, devono partecipare pienamente alla vita sociale.*

**Emendamento 204**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Non vi è alcun precedente per l'introduzione di questo tipo di deroga nel paragrafo operativo di una direttiva ai sensi dell'articolo 13. Il presente articolo dà luogo ad incoerenze con la direttiva 2000/78 che prevedeva una deroga analoga solamente in un considerando (il considerando 22). Oltretutto, questa deroga di vasta portata non è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Maruko-C-267/06) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa E.B. contro la Repubblica francese e Karner contro l'Austria).*

**Emendamento 205**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Michael Cashman, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 206**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 207**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.*** | 2. ***Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione, la presente direttiva si applica ai partenariati di fatto e alle unioni civili, laddove riconosciuto dall'ordinamento degli Stati membri, e alle prestazioni sociali che ne derivano.*** |

Or. it

*Justification*

*Questo riferimento segue la giurisprudenza della Corte di Giustizia.*

**Emendamento 208**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato ***coniugale o di*** famiglia e diritti di riproduzione. | 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di ***matrimonio,*** stato di famiglia, ***prestazioni che ne derivano*** e diritti di riproduzione. |

Or. de

*Motivazione*

*La dichiarazione secondo cui la presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di matrimonio e stato di famiglia è, in linea di principio, ovvia, dal momento che la direttiva non contempla disposizioni relative allo stato civile. Per tale motivo, occorre chiarire che sono fatte salve le normative nazionali in materia di prestazioni connesse al matrimonio o allo stato di famiglia. Il considerando 22 della direttiva 2000/78/CE contiene una formulazione appropriata, che occorre riprendere.*

**Emendamento 209**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di*** stato coniugale ***o di famiglia e diritti di riproduzione***. | 2. La presente direttiva ***non si applica alle materie disciplinate dal diritto di famiglia, tra cui lo*** stato coniugale***, né alla normativa sui diritti riproduttivi***. |

Or. en

**Emendamento 210**
**Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione. | 2. La presente direttiva ***non si applica alle legislazioni nazionali in materia di diritto matrimoniale e di famiglia né alle prestazioni che ne derivano.*** |

Or. de

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 17.*

**Emendamento 211**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione. | 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia ***e la loro importanza***, inclusi i diritti ***in materia*** di riproduzione ***e adozione***. |

Or. de

*Motivazione*

*Occorre tutelare in modo particolare il matrimonio tradizionale, la famiglia e l'educazione dei figli. Per garantire nel migliore dei modi il benessere dei bambini e valutare le cure genitoriali, le agenzie di adozione devono poter consultare varie fonti di informazione, come biografie, certificati di buona condotta e certificati sanitari. Una disparità di trattamento in presenza di motivi debitamente sostanziati e oggettivi non è di per sé discriminatoria, ma spesso risponde a un'esigenza obiettiva di fare ciò che è giusto o che è meglio.*

**Emendamento 212**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione. | 2. La presente direttiva ***non pregiudica*** le normative nazionali in materia di stato ***civile, matrimoniale*** o di famiglia e diritti di riproduzione***, che rientrano nella competenza degli Stati membri.*** |

Or. it

**Emendamento 213**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il precedente paragrafo non pregiudica le politiche degli Stati membri in materia di accesso e prestazione di servizi relativi alla riproduzione, alla contraccezione e all'aborto.*** |

Or. it

**Emendamento 214**
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni*** |

***effettuate in questo ambito, nonché la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di parola e la libertà di associazione.***

Or. en

**Emendamento 215**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di introdurre o mantenere politiche di promozione dell'istituto della famiglia come tradizionalmente inteso.*** |

Or. it

*Motivazione*

*L'emendamento fa riferimento alla sentenza ECHR del 29 aprile 2008, caso Burden Vs Regno Unito.*

**Emendamento 216**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. La presente direttiva si applica altresì alle legislazioni nazionali in materia di matrimonio, famiglia e stato civile nonché alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.*** |

Or. en

**Emendamento 217**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 218**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva ***non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i*** contenuti dell'insegnamento***, le*** attività ***e l'***organizzazione dei ***propri*** sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. ***Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'***accesso ad istituiti scolastici ***basate su una religione o convinzione***. | 3. ***La presente direttiva non si applica ai*** contenuti dell'insegnamento ***né alle*** attività ***né all'***organizzazione dei sistemi d'istruzione ***nazionali***, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni basate su una religione o convinzione in relazione all'***accesso ad istituti scolastici***, il cui ethos sia fondato su una religione o convinzione, conformemente alle leggi, alle tradizioni e alle prassi nazionali. Essa inoltre non pregiudica le misure nazionali relative all'autorizzazione o al divieto di*** |

***indossare simboli religiosi.***

Or. en

**Emendamento 219**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, ***inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione***, gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire la forma d'istruzione o formazione appropriata, sia rispettato il punto di vista del diasbile. Se la persona è un minore o un adulto incapace di esprimere una volontà, sono considerate in quanto fattore rilevante le scelte dei genitori, dei tutori o dei patrocinanti designati.*** Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento ***necessarie e proporzionate*** **basate** ***sulla religione o sulle convinzioni personali*** **nell'accesso ad istituiti scolastici** ***il cui ethos sia basato su una religione o convinzione, ove ciò sia necessario al fine di tutelare l'ethos religioso dell'istituto scolastico e non conduca alla violazione del diritto all'istruzione – o ad una discriminazione basata su un altro motivo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'esplicita esclusione dell'istruzione per alunni con esigenze specifiche dal campo di applicazione della direttiva comporterà la negazione di fatto dell'accesso all'istruzione per le molte persone con disabilità. È importante che il diritto all'istruzione prevalga sul diritto dell'istituto scolastico di scegliere i propri alunni. In mancanza di un'alternativa locale, una*

*scuola religiosa deve essere tenuta ad accogliere tutti gli allievi locali, indipendentemente dalla loro religione. L'emendamento è altresì volto ad assicurare che alle persone con disabilità siano offerte opzioni adeguate in materia di istruzione.*

**Emendamento 220**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. ***Qualora siano creati istituti scolastici distinti:*** |
| | ***(a) il loro obiettivo non è di garantire l'esclusione di un gruppo, ma di fornire strutture scolastiche aggiuntive rispetto a quelle previste dalle autorità pubbliche, se gli istituti sono gestiti in conformità con tale obiettivo, e se l'istruzione fornita è conforme alle norme stabilite o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'istruzione del medesimo livello;*** |
| | ***(b) se la partecipazione a tali sistemi o la frequenza presso tali istituti è facoltativa e se l'istruzione impartita è conforme alle norme stabilite o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'istruzione del medesmo livello; e*** |
| | ***(c) se tali sistemi o istituti offrono un accesso equivalente all'istruzione, forniscono un personale insegnante con qualifiche del medesimo livello e offrono la possibilità di scegliere corsi di studio identici o equivalenti.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Il testo del presente emendamento è tratto dalla Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione dell'UNESCO (1960).*

**Emendamento 221**
**Stavros Lambrinidis, Evangelia Tzampazi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3.*** La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, ***inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale.*** Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | ***3.*** La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, ***e garantisce al contempo il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e sulla base della parità di opportunità.*** Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. |

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è volto a garantire il diritto ad un'istruzione inclusiva per le persone con disabilità.*

**Emendamento 222**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le | 3. La presente direttiva non pregiudica le |

| | |
|---|---|
| responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione***, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, ***e garantisce al contempo il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e sulla base della parità di opportunità.*** Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. |

Or. en

**Emendamento 223**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non ***pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i*** contenuti dell'insegnamento, ***le*** attività e ***l'***organizzazione dei ***propri*** sistemi d'istruzione***, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione ***o convinzione***. | 3. La presente direttiva non ***si applica ai*** contenuti dell'insegnamento, ***alle*** attività e ***all'***organizzazione dei sistemi d'istruzione ***nazionali***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione. |

Or. de

**Emendamento 224**
**Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non ***pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i*** | 3. La presente direttiva non ***si applica ai*** contenuti dell'insegnamento, ***alle*** attività e |

| | |
|---|---|
| contenuti dell'insegnamento, ***le*** attività e ***l'***organizzazione dei ***propri*** sistemi d'istruzione***, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | ***all'***organizzazione dei sistemi d'istruzione ***nazionali***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. |

Or. de

*Motivazione*

*La formulazione "non si applica" chiarisce inequivocabilmente che i settori in parola sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. La competenza legislativa in questo settore rimane degli Stati membri, e la direttiva non deve incidere in alcun modo sull'esercizio di tale competenza. La presente formulazione fornisce chiarezza linguistica e, di consguenza, giuridica.*

**Emendamento 225**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. ***Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.*** | 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. |

Or. sv

*Motivazione*

*La direttiva non chiarisce quale tipo di differenza di trattamento si intende né chi siano i destinatari dei trattamenti differenziati. La frase va pertanto soppressa.*

**Emendamento 226**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Armando França, Stavros Lambrinidis, Michael Cashman, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono ***prevedere*** differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. ***Fatto salvo il diritto all'istruzione,*** gli Stati membri possono ***consentire*** differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzione ***allorché s'intenda esigere, solo sulla base di giustificazioni oggettive, che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, e non dovrebbero giustificare discriminazioni su nessun'altra base***. |

Or. en

**Emendamento 227**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere | 3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere |

| | |
|---|---|
| differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. | differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici ***e nel reclutamento dei docenti degli istituti scolastici e universitari*** basate su una religione o convinzione. |

Or. it

**Emendamento 228**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. La presente direttiva si applica altresì ai contenuti dell'insegnamento, alle attività e all'organizzazione dei sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale, come pure alle differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.*** |

Or. en

**Emendamento 229**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione ***o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione***. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. ***Lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione sono contemplati dalla direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 230**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione ***ove ciò esuli dalle competenze dell'UE***. ***Nei casi in cui le attività delle chiese o di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione rientrino nella sfera di competenza dell'UE, esse sono sottoposte alle disposizioni antidiscriminatorie dell'UE.*** Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. |

Or. en

*Motivazione*

*Qualora una chiesa o un'organizzazione fondata su una religione o convinzione svolga attività che rientrano nel campo d'applicazione del TCE – ad esempio la fornitura di servizi commerciali (prestazioni retribuite) di cui all'articolo 50 – tali attività dovrebbero essere coperte dalle disposizioni antidiscriminazione della direttiva.*

**Emendamento 231**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | *(Non concerne la versione italiana)* |

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 232**
**Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non ***pregiudica la legislazione nazionale*** che ***garantisce*** la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | 4. La presente direttiva ***non si applica agli ordinamenti nazionali*** che ***garantiscono*** la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. |

Or. de

*Motivazione*

*La formulazione "non si applica" chiarisce inequivocabilmente che i settori in parola sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. La competenza legislativa in questo settore rimane degli Stati membri, e la direttiva non deve incidere in alcun modo sull'esercuizio di tale competenza. La presente formulazione fornisce chiarezza linguistica e, di consguenza, giuridica.*

**Emendamento 233**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | 4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status***,*** le attività ***e il regime giuridico*** delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. |

Or. es

*Motivazione*

*Il regime giuridico delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione può variare.*

**Emendamento 234**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La presente direttiva non pregiudica la | 4. La presente direttiva non pregiudica la |

| | |
|---|---|
| legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. | legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle ***chiese, comunità religiose e*** organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi. |

Or. it

**Emendamento 235**
**Csaba Sógor**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4) La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale ***a favore della*** parità dei sessi. | 4) La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale ***che garantisce la*** parità dei sessi. |

Or. hu

**Emendamento 236**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. La presente direttiva ***non riguarda*** le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e ***non pregiudica*** le disposizioni e le condizioni relative | 5. La presente direttiva ***contempla altresì l'applicazione della legislazione in materia di asilo e immigrazione da parte dell'UE e degli Stati membri, come*** le |

| | |
|---|---|
| all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. | differenze di trattamento basate sulla nazionalità e le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. |

Or. en

**Emendamento 237**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri***, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati***. | 5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri. |

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento limiterebbe la discriminazione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi nell'accesso a beni e servizi, nonché alla sanità e all'istruzione.*

**Emendamento 238**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli editori di rifiutare annunci pubblicitari da persone fisiche, partiti e organizzazioni che non condividono i valori democratici, nonché da persone fisiche, partiti o organizzazioni che non condividono l'orientamento politico su cui si fonda il giornale.*** |

Or. sv

*Motivazione*

*Gli editori debbono avere il diritto di rifiutare annunci pubblicitari da persone fisiche, partiti e organizzazioni che non condividono i valori su cui si fonda la loro testata. La direttiva non deve pertanto essere applicabile in tale settore.*

**Emendamento 239**
**Patrick Gaubert, Thomas Mann, Manfred Weber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. I settori della pubblicità e dei media sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.*** |

Or. de

*Motivazione*

*Il presente emdnamento è volto ad evitare violazioni ingiustificate della libertà di stampa e dei media. La situazione giuridica per quanto riguarda il rifiuto della pubblicità da parte dei media, che è equilibrata e conforme alla prassi corrente, rimane in tal modo invariata ed è mantenuta anche la coerenza con la direttiva che attua il principio della parità di trattamento*

*tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2004 / 113/CE), entrata in vigore nel 2004.*

**Emendamento 240**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. I settori della pubblicità e dei media sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.*** |

Or. de

*Motivazione*

*Il presente emdnamento è volto ad evitare violazioni ingiustificate della libertà di stampa e dei media. La situazione giuridica per quanto riguarda il rifiuto della pubblicità da parte dei media, che è equilibrata e conforme alla prassi corrente, rimane in tal modo invariata ed è mantenuta anche la coerenza con la direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2004 / 113/CE), entrata in vigore nel 2004.*

**Emendamento 241**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Non si può vietare l'accesso ai luoghi pubblici di persone o gruppi di persone rientranti in una categoria definita secondo i criteri di cui all'articolo 1.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Coloro che sono identificati in base ai criteri di cui all'articolo 1 devono poter partecipare pienamente alla vita sociale.*

**Emendamento 242**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| *Parità di trattamento delle persone con disabilità* | *Parità di trattamento **per motivi di** disabilità* |

Or. en

*Motivazione*

*Per le persone con disabilità, tutti i settori proposti sono importanti quanto quello degli "alloggi e i trasporti", originariamente proposto dalla Commissione, e andrebbero pertanto inclusi esplicitamente. L'eccezione riguardante la "modifica sostanziale" deve essere applicata a beni e servizi specifici, e non a tutto il campo d'applicazione della direttiva – il presente emendamento è volto a chiarire ed esplicitare questo punto.*

**Emendamento 243**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Parità di trattamento ***delle persone con*** disabilità | Parità di trattamento ***e*** disabilità |

Or. it

*Motivazione*

*È necessario tener conto della parità di trattamento rispetto sia ai disabili che alle persone che se ne occupano.*

**Emendamento 244**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità: | 1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità ***e delle persone che sono in relazione con loro o che se ne occupano***: |

Or. it

*Motivazione*

*È necessario tener conto della parità di trattamento rispetto sia ai disabili che alle persone che se ne occupano.*

**Emendamento 245**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi ***e i trasporti***, . ***Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a*** | a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi. |

***disposizione di beni o servizi alternativi;***

Or. en

*Motivazione*

*Le misure preventive richieste dal presente articolo non possono imporre un onere indebito o sproporzionato. Le pratiche, politiche, procedure e misure che sono "inclusive" fin dall'inizio non generano costi aggiuntivi. La limitazione imposta dall'espressione "a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato" quanto all'obbligo di fornire soluzioni ragionevoli in casi singoli (2000/78/CE) non è opportuna nell'ambito di misure anticipatorie inclusive di carattere generale.*

**Emendamento 246**
**Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***i trasporti,*** . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale ***della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o*** dei beni o servizi in questione ***o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;*** | a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***le telecomunicazioni, l'informazione, che comprenda informazioni in formati accessibili, i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali della natura*** dei beni o servizi in questione ***o della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività in questione. Per modifica sostanziale si intende una modifica dei beni o servizi o della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività di entità tale da*** |

***far sì che il bene o servizio effettivamente fornito sia completamente diverso.***

Or. en

*Motivazione*

*Per le persone con disabilità, tutti i settori proposti sono importanti quanto quello degli "alloggi e i trasporti", originariamente proposto dalla Commissione, e andrebbero pertanto inclusi esplicitamente. L'eccezione riguardante la "modifica sostanziale" deve essere applicata a beni e servizi specifici, e non a tutto il campo d'applicazione della direttiva – il presente emendamento è volto a chiarire ed esplicitare questo punto.*

**Emendamento 247**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***i trasporti,*** . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o*** dei beni o servizi in questione o ***la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;*** | a) a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche, l'informazione in formati accessibili, i mezzi di trasporto nonché gli altri spazi e strutture pubblici***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali della natura*** dei beni o servizi in questione o ***della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività in questione. Una modifica è considerata sostanziale se altera i beni o i servizi o la natura delle prassi settoriali, professionali o di un'impresa in misura tale che il fornitore dei beni o dei servizi debba effettivamente fornire beni o servizi di tipo*** |

***completamente differente. Ristrutturazioni di vasta portata in edifici privati e commerciali esistenti costituiscono un onere sproporzionato. Inoltre, gli Stati membri decidono quali modifiche o adeguamenti siano da considerare appropriati.***

Or. de

*Motivazione*

*"Un onere sproporzionato" è un'espressione giuridica indefinita che contribuirà a creare una notevole incertezza in questo campo. Per ogni singolo caso sarà condotta una valutazione della proporzionalità a posteriori, anche se l'impresa deve essere in grado di valutare in anticipo, con certezza giuridica, se i lavori sono necessari o sproporzionati.*

**Emendamento 248**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi ***e i trasporti,*** . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale ***della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o*** dei beni o servizi in questione ***o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;*** | a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche, l'informazione in formati accessibili, i mezzi di trasporto nonché gli altri spazi e strutture pubblici***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale ***della natura*** dei beni o servizi in questione. ***Una modifica è sostanziale qualora il bene o il servizio offerto dal fornitore risulti del tutto modificato quanto a finalità e destinazione.*** |

***Un'importante opera di ristrutturazione o l'estensione di un edificio esistente costituiscono un onere sproporzionato.***

Or. fr

**Emendamento 249**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi; | a) a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e ***le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche, l'informazione in formati accessibili, i mezzi di trasporto nonché gli altri spazi e strutture pubblici***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali della natura*** dei beni o servizi in questione o ***della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività in questione. Una modifica è considerata sostanziale se altera i beni o i servizi o la natura delle prassi settoriali, professionali o di un'impresa in misura tale che il fornitore dei beni o dei servizi debba effettivamente fornire beni o servizi di tipo completamente differente. Ristrutturazioni di vasta portata in edifici privati e commerciali costituiscono un onere sproporzionato. Inoltre, gli Stati membri decidono quali modifiche o adeguamenti siano da considerare appropriati.*** |

Or. de

*Motivazione*

*"Un onere sproporzionato" è un'espressione giuridica indefinita che contribuirà a creare una notevole incertezza in questo campo. Per ogni singolo caso sarà condotta una valutazione della proporzionalità a posteriori, anche se l'impresa deve essere in grado di valutare in anticipo, con certezza giuridica, se i lavori sono necessari oppure sproporzionati.*

**Emendamento 250**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi; | a) vanno prese preventivamente le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. ***Qualora l'effettivo accesso non discriminatorio sia ostacolato da pratiche e/o procedure esistenti, vengono adottate misure per rimuovere l'ostacolo, gradualmente o in altra maniera.*** Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi; |

Or. nl

*Motivazione*

*In caso di nuove misure, è opportuno (e necessario) tenere conto anticipatamente dei costi da sostenere per rendere le strutture accessibili per tutti. Per quanto riguarda le pratiche (le politiche e/o le procedure) esitenti, occorre prendere misure al fine di eliminarne il carattere discriminatorio, se del caso in modo graduale. Non è infatti ragionevole richiedere un*

*adeguamento totale in una sola volta.*

**Emendamento 251**
**Csaba Sógor**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi ***e*** i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi; | a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi***,*** i trasporti ***e l'accesso alle pubbliche istituzioni***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi; |

Or. hu

**Emendamento 252**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, | a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, |

| | |
|---|---|
| all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi***; | all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. ***Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si devono adottare misure tali da assicurare che cessi tale effetto.*** Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali della natura dei beni, dei servizi, dell'attività commerciale, professionale o imprenditoriale in questione***; |

Or. en

**Emendamento 253**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) Non sarà riconosciuta alcuna violazione del divieto di penalizzazione degli individui qualora vi sia una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento per motivi di religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale. In particolare, ciò si può verificare qualora la differenza di trattamento*** |
| | ***1. sia finalizzata alla prevenzione di rischi o danni o abbia altre finalità analoghe,*** |
| | ***2. tenga conto dell'obbligo di tutelare la privacy o la sicurezza personale,*** |
| | ***3. comporti vantaggi particolari e l'applicazione della parità di trattamento non risulti di alcun interesse.*** |
| | ***In connessione con l'affitto di abitazioni, è ammessa la differenza di trattamento al fine di stabilire e mantenere modelli di locazione socialmente stabili, strutture di insediamento equilibrate nonché strutture economiche, sociali e culturali*** |

***equilibrate.***

Or. de

*Motivazione*

*Le differenze di trattamento non sono di per sé discriminatorie. In molti casi esse rispecchiano necessità obiettive (ad esempio le limitazioni d'accesso a strutture pericolose come le giostre, per motivi inerenti alla sicurezza dell'esercizio, o ai fini dell'equilibrio socioculturale ed etnico di un quartiere). Vi possono essere anche altre ragioni obiettive per questo tipo di decisione. È petranto necessaria una clausola generale, che contempli le differenze di trattamento per motivi obviettivi.*

**Emendamento 254**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) ***fatto salvo l'obbligo di garantire*** l'accesso effettivo e non discriminatorio, ***all'occorrenza*** vanno messe a disposizione***, anche in casi particolari,*** soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato. | b) ***Ai fini del paragrafo 1,*** l'accesso effettivo e non discriminatorio ***comporta l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere tali da impedire l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Salvo quanto disposto dalla presente direttiva, e a prescindere dalle misure adottate per rimuovere gli ostacoli o le barriere, l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità dev'essere fornito, ogniqualvolta sia possibile, alle stesse condizioni alle quali è fornito alle persone senza disabilità. Laddove non sia possibile fornire un effettivo accesso non discriminatorio alle medesime condizioni e a norma della presente direttiva,*** vanno messe a disposizione soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato. |

Or. en

**Emendamento 255**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato. | b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato. ***Ai fini della presente disposizione, per "soluzione ragionevole", si intendono le misure necessarie in un caso determinato per consentire alla persona con disabilità di avere accesso a, godere di o esercitare, su una base di parità con gli altri, diritti in materia di protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.*** |

Or. en

**Emendamento 256**
**Inger Segelström**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) Ai fini del paragrafo 1, l'accesso effettivo e non discriminatorio comporta l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere tali da impedire l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture*** |

***disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Salvo quanto disposto dalla presente direttiva e a prescindere dalle misure adottate per rimuovere gli ostacoli o le barriere, l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità dev'essere fornito, ogniqualvolta sia possibile, alle stesse condizioni alle quali è fornito alle persone senza disabilità. Ove non sia possibile assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio alle stesse condizioni, e salvo quanto disposto dalla presente direttiva, si deve fornire un'alternativa equivalente per garantire l'accesso.***

Or. sv

*Motivazione*

*"Equivalente" è una parola più forte di "valida", e specifica cosa s'intende effettivamente. L'espressione "valida" consentirebbe a un datore di lavoro di sostenere che il riferimento a un servizio web costituisce una misura soddisfacente.*

**Emendamento 257**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto***, in particolare, della dimensione, delle risorse*** dell'***organizzazione***, ***della sua natura,*** del ***costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità***. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità | 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto dell'***eventuale non applicabilità o non sicurezza della misura in questione e dell'eventuale impossibilità di renderla applicabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme***, ***politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari.*** |

| | |
|---|---|
| di trattamento dello Stato membro. | ***Dette soluzioni ragionevoli non comporterebbero necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione*** del ***loro valore storico, culturale o architettonico***. Tale soluzione non è ***considerata*** sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. |

Or. en

**Emendamento 258**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto***,*** ***in particolare, della dimensione, delle risorse*** dell'***organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e*** servizi***, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità***. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. | 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto dell'***eventuale non applicabilità o non sicurezza della misura in questione e dell'eventuale impossibilità di renderla applicabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o*** servizi ***ausiliari***. Tale soluzione non è ***considerata*** sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. |

Or. en

*Motivazione*

*La fattibilità e la sicurezza di una misura sono molto più facili da valutare e misurare rispetto*

*all'elenco di criteri proposto dalla Commissione. L'emendamento proposto è molto più flessibile e permette di tenere conto delle difficoltà finanziarie e di altro tipo delle imprese d'ogni dimensione.*

**Emendamento 259**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se ***le misure necessarie per*** ottemperare al paragrafo 1 ***costituiscano*** un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure ***esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento*** dello Stato membro. | 2. Per valutare se ***l'***ottemperare al paragrafo 1 ***costituisca*** un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure dello Stato membro ***interessato***. |

Or. en

**Emendamento 260**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le | 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione ***o dell'impresa***, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per |

| | |
|---|---|
| persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. | le persone con disabilità. Tale soluzione non è ***considerata*** sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.<br><br>***La ricostruzione di vasta portata di edifici privati e commerciali esistenti costituisce un onere sproporzionato.*** |

Or. en

**Emendamento 261**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. | 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, ***del numero di potenziali beneficiari, delle alternative che possano fornire un risultato equivalente*** nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. |

Or. ro

*Motivazione*

*L'emendamento è un logico complemento al testo proposto.*

**Emendamento 262**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. ***Tale soluzione non è sproporzionata allorché*** l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica ***di parità di trattamento*** dello Stato membro. | 2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità ***a norma della direttiva 2007/78/CE e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità***. L'onere ***non*** è ***sproporzionato allorché è*** compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro ***interessato***. |

Or. nl

*Motivazione*

*A fini di coerenza.*

**Emendamento 263**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Per*** valutare se ***le misure necessarie per*** ottemperare al paragrafo 1 ***costituiscano*** un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili | 2. ***Al fine di*** valutare se ***l'***ottemperare al paragrafo 1 ***costituisca*** un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del |

| | |
|---|---|
| benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure ***esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento*** dello Stato membro. | migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure dello Stato membro ***interessato***. |

Or. en

**Emendamento 264**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Al fine di soddisfare l'obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni dal recepimento per adeguarsi alla presente disposizione. Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per il soddisfacimento progressivo delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera (a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Gli Stati membri che decidono di fare ricorso al periodo supplementare riferiscono annualmente alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti verso l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a). La Commissione riferisce annualmente al Consiglio.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Calendari per la realizzazione progressiva dell'obbligo di fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio sarebbero strumenti più adeguati e flessibili per affrontare l'accessibilità delle infrastrutture esistenti che richiedono attenzione a lungo termine. L'obbligo di fornire una soluzione ragionevole e l'obbligo di fornire l'accessibilità delle nuove infrastrutture resterebbero sottoposti al calendario generale di attuazione di cui all'articolo 15.*

**Emendamento 265**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Al fine di soddisfare l'obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni dal termine di recepimento per adeguarsi a tale disposizione. Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per il soddisfacimento progressivo delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera (a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Gli Stati membri che decidono di fare ricorso al periodo supplementare riferiscono annualmente alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti verso l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a). La Commissione riferisce annualmente al Consiglio.*** |

Or. en

**Emendamento 266**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Nel definire cosa costituisce un "onere sproporzionato" ai sensi della seconda frase del paragrafo 1, lettera (a) e del paragrafo 1), lettera (b), si tiene debitamente conto delle disposizioni legislative in materia di parità di trattamento delle persone con disabilità in vigore in ciascuno Stato membro e dell'interpretazione di tali leggi nei tribunali nazionali.*** |

Or. de

*Motivazione*

*In molti Stati membri, il livello di protezione fornito dalle politiche contro la discriminazione va oltre le prescrizioni dell'Unione europea. Introdurre ulteriori prescrizioni per approssimare le disposizioni legislative sarebbe sproporzionato. L'emendamento mira ad assicurare che la situazione giuridica vigente negli Stati membri sia utilizzata come riferimento per determinare cosa costituisce un onere sproporzionato. Le misure prese in base al diritto nazionale esistente per proteggere le persone dalla discriminazione non dovrebbero costituire un onere sproporzionato. Se le misure sono più rigorose dei requisiti dell'Unione europea, possono rappresentare un tale onere.*

**Emendamento 267**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Per tenere conto di specifiche condizioni gli Stati membri possono, se necessario, disporre di un periodo supplementare di [X] anni dal termine di recepimento per adeguarsi al paragrafo 1.*** |

Or. en

**Emendamento 268**
**Richard Howitt, Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Accesso dei minori agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici*** |
| | ***1. Gli Stati membri provvedono a un accesso effettivo e non discriminatorio dei minori agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici a meno che non risultino legittime e proporzionate eventuali restrizioni. Fatto salvo tale obbligo e ove necessario in una specifica situazione, va assicurata una soluzione ragionevole, sempre che essa non imponga un onere sproporzionato.*** |
| | ***2. Per valutare se le misure necessarie per adempiere il paragrafo 1 impongono un onere sproporzionato, si tengono in conto segnatamente le dimensioni e le risorse dell'organizzazione, la sua tipologia, i costi stimati e gli eventuali benefici del maggiore accesso dei minori. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento segnala l'obbligo di soluzioni ragionevoli per lottare contro le discriminazioni legate all'età a danno dei minori.*

**Emendamento 269**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Accesso dei minori agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici*** |
| | ***1. Gli Stati membri provvedono a un accesso effettivo e non discriminatorio dei minori agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici a meno che non risultino legittime e proporzionate eventuali restrizioni. Fatto salvo tale obbligo e ove necessario in una specifica situazione, va assicurato un intervento appropriato, a meno che esso non imponga un onere sproporzionato.*** |
| | ***2. 2. Per valutare se le misure necessarie per adempiere il paragrafo 1 impongono un onere sproporzionato, si tengono in conto segnatamente le dimensioni e le risorse dell'organizzazione, la sua tipologia, i costi stimati e gli eventuali benefici del maggiore accesso dei minori. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.*** |

Or. en

**Emendamento 270**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, ***il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di*** mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | ***Tutti i cittadini europei hanno pari dignità sociale.*** Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, ***si invitano gli Stati membri a*** mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale***, nonché misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità, che tengano conto della dimensione di genere***.<br>***La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di prevedere trattamenti preferenziali o di adottare azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche, necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone.*** |

Or. it

*Motivazione*

*La parità di trattamento è un diritto dei cittadini. In questo senso è importante che gli Stati adottino misure positive per lottare contro le discriminazioni.*

**Emendamento 271**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale***, o di consentirne l'adozione da parte del settore pubblico, privato o del volontariato***. |

Or. en

*Motivazione*

*The existing anti-discrimination Directives permit Member States to allow positive action within their national legal frameworks, but there is no obligation either to take positive action or to permit it in relation to public or private organisations. A small step forward would be to require states to allow public or private organisations to take positive action. The same provision was included in the Framework Employment Directive (article 7). As in the Employment Directive only measure adopted or maintained by Member States are mentioned. In some countries (for example the Netherlands) voluntary policies adopted by employers have not been considered as justified. Differences of treatment included in policies undertaken by the private sector could be important to compensate for disadvantages related to age and therefore should not be excluded a priori.*

**Emendamento 272**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Allo scopo di ***assicurare*** l'effettiva e completa parità, il principio di parità di | Allo scopo di ***promuovere*** l'effettiva e completa parità, il principio di parità di |

| | |
|---|---|
| trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale***, fatta eccezione dei sistemi di quote e delle procedure di assunzione automatica***. |

Or. fr

*Motivazione*

*I sistemi di quote e le procedure di assunzione automatica volti a ripristinare la parità di trattamento possono in pratica costituire essi stessi misure discriminatorie.*

**Emendamento 273**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età***, all'appartenenza a un'associazione, al genere*** o all'orientamento sessuale. |

Or. es

**Emendamento 274**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione ***o alle convinzioni personali***, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | 5. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. |

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono ad esempio essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, 21 e 23, all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (b) e all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 275**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere***, *anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione,*** a procedimenti giudiziari | 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati |

| | |
|---|---|
| e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. | all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |

Or. fr

**Emendamento 276**
**Richard Howitt, Michael Cashman, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. ***Al fine di garantire diritti di accesso e di partecipazione paritari ed effettivi alle procedure giudiziarie e/o amministrative, tali procedure sono organizzate e condotte in modo da essere accessibili a tutte le persone con disabilità.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di restringere le possibilità di discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari assicurando che tutti i dati utilizzati nelle decisioni siano trasparenti, autorevoli e aggiornati.*

**Emendamento 277**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione ***del rapporto presumibilmente affetto da*** discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione ***della presunta*** discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |

Or. it

*Motivazione*

*Il termine rapporto sottintende un rapporto di lavoro, mentre questa relazione si applica in tutti i contesti.*

**Emendamento 278**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati*** | ***soppresso*** |

***all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.***

Or. de

*Motivazione*

*Il diritto di ricorso riconosciuto alle associazioni, alle organizzazioni e alle persone giuridiche è in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché si tratta di un provvedimento sproporzionato rispetto alla necessità di fornire protezione contro la discriminazione. Vi è un reale rischio che questo diritto possa essere oggetto di abusi e portare alla presentazione di azioni legali collettive.*

**Emendamento 279**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.*** | ***soppresso*** |

Or. de

*Motivazione*

*Il diritto di ricorso riconosciuto alle associazioni, alle organizzazioni e alle persone giuridiche è in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché si tratta di un provvedimento sproporzionato rispetto alla necessità di fornire protezione contro la discriminazione. Vi è un reale rischio che questo diritto possa essere oggetto di abusi e portare alla presentazione di azioni legali collettive.*

**Emendamento 280**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. | 2. Gli Stati membri***, laddove le loro norme di procedura giudiziaria o amministrativa lo consentono,*** riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi ***previsti dalla legislazione nazionale*** finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |

Or. fr

**Emendamento 281**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, ***il diritto*** di ricorrere***, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a*** procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. | 2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, ***la facoltà*** di ricorrere ***a proprio nome in*** procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva***, anche per conto o a sostegno delle vittime***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 7, paragrafo 2 non garantisce attualmente piena capacità giuridica alle organizzazioni, limitando il loro ruolo ad agire per conto o a sostegno di singoli contendenti. Consentire alle ONG di ricorrere - per conto di persone fisiche, senza l'obbligo per il singolo di essere chiamato - è quindi essenziale per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Peraltro, conferendo alle organizzazioni non governative una posizione giuridica autonoma, si consente la possibilità di contestare le pratiche discriminatorie senza singoli contendenti.*

**Emendamento 282**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il presente paragrafo non pregiudica le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.*** |

Or. fr

**Emendamento 283**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) Le procedure avviate ai sensi del presente articolo sono esenti da bollo o altre imposte equivalenti.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*L'emendamento è un logico complemento al testo proposto.*

**Emendamento 284**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. ***I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini*** per i ricorsi in materia di parità di trattamento. | 3. ***Il termine*** per i ricorsi in materia di parità di trattamento ***è fissato a .. giorni su tutto il territorio dell'Unione.*** |

Or. it

*Motivazione*

*Considerato l'obiettivo della mobilità all'interno dell'UE, occorre garantire anche una portabilità dei diritti uniformando a livello comunitario anche i termini per la presentazione dei ricorsi.*

**Emendamento 285**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici nazionali, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che la perdita o il danno, compresi i danni immateriali, subiti da una persona a seguito di un caso di discriminazione ai sensi della presente direttiva, siano effettivamente ed efficacemente compensati o risarciti. Le misure in questione devono essere dissuasive e proporzionate ai danni subiti.*** |

Or. de

**Emendamento 286**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri provvedono, secondo i propri sistemi giudiziari, affinché tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento possano presentare ricorso in giustizia nei termini previsti dalla legislazione nazionale.*** |

Or. fr

**Emendamento 287**
**Henri Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri provvedono, secondo i propri sistemi giudiziari, affinché tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento possano agire in giudizio per far valere i propri diritti.*** |

Or. de

*Motivazione*

*La disposizione riguardante l'inversione dell'onere della prova creerà un elevato grado d'incertezza giuridica. Non è affatto chiaro quanto debba essere convincente la prova per innescare un'inversione dell'onere della prova. È poco chiaro, inoltre, quali argomenti i convenuti saranno in grado di presentare nella propria difesa, dato che essi saranno tenuti a dimostrare fatti negativi, vale a dire la non esistenza di una discriminazione. Inoltre, l'inversione dell'onere della prova creerà intollerabili problemi amministrativi, ad esempio per chi cerchi di affittare un appartamento, che sarebbe tenuto a documentare in dettaglio il*

*processo di selezione degli inquilini, in preparazione per una possibile azione legale.*

**Emendamento 288**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri provvedono, secondo i propri sistemi giudiziari, affinché tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento possano agire in giudizio per far valere i propri diritti.*** |

Or. de

*Motivazione*

*La disposizione relativa all'inversione dell'onere della prova creerà un elevato grado di incertezza giuridica. Non è affatto chiaro quanto debba essere convincente la prova per innescare un'inversione dell'onere della prova. È poco chiaro, inoltre, quali argomenti i convenuti saranno in grado di presentare nella propria difesa, dato che essi saranno tenuti a dimostrare fatti negativi, vale a dire la non-esistenza di una discriminazione. Inoltre, l'inversione dell'onere della prova creerà intollerabili problemi amministrativi, ad esempio per chi cerchi di affittare un appartamento, che sarebbe tenuto a documentare in dettaglio il processo di selezione degli inquilini, in preparazione per una possibile azione legale.*

**Emendamento 289**
**Henri Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di*** | ***soppresso*** |

***trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.***

***2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.***

***3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.***

***4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.***

***5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.***

Or. de

*Motivazione*

*Le disposizioni riguardanti l'onere della prova dovrebbero essere trattate in un nuovo paragrafo inserito all'articolo 7. Cfr. l'emendamento dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 3, lettera (a) (nuova).*

**Emendamento 290**
**Alexander Alvaro**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti*** | ***soppresso*** |

| | |
|---|---|
| ***di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.*** | |
| ***2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.*** | |
| ***3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.*** | |
| ***4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.*** | |
| ***5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.*** | |

Or. de

*Motivazione*

*Le disposizioni riguardanti l'onere della prova dovrebbero essere trattate in un nuovo paragrafo inserito all'articolo 7. Cfr. l'emendamento dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 3, lettera (a) (nuova).*

**Emendamento 291**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi*** | ***soppresso*** |

***ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.***

***2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.***

***3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.***

***4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.***

***5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.***

Or. ro

*Motivazione*

*A prescindere dalla natura del reclamo, l'onere della prova spetta al querelante.*

**Emendamento 292**
**Patrick Gaubert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, ***adottano*** i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ***ove chi si ritiene leso*** dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio ***abbia prodotto*** dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, ***elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto*** | 1. Gli Stati membri ***possono adottare***, secondo i loro sistemi giudiziari, i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ***qualora una persona si ritenga lesa*** dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio ***e siano stati stabiliti fatti*** dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, ***che lasciano presumere l'esistenza di una*** |

| | |
|---|---|
| ***di*** discriminazione. | discriminazione.<br>***Il presente paragrafo si applica fatte salve le vigenti norme nazionali di procedura concernenti l'onere della prova in materia civile e penale.***<br>***In ogni caso, l'adeguamento delle norme in materia di onere della prova è possibile solo se la presunzione è stabilita e verificata da un giudice o da un organismo competente.*** |

Or. fr

**Emendamento 293**
**Mario Mauro, Stefano Zappalà**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata violazione del divieto di discriminazione. | 1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ***non*** ci sia stata violazione del divieto di discriminazione. |

Or. it

**Emendamento 294**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***9 bis. Gli Stati membri promuovono attivamente l'uguaglianza fra le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale nel formulare ed attuare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La Commissione europea ha riconosciuto che semplicemente vietare la discriminazione non è un mezzo sufficiente per raggiungere la piena parità nella pratica. La direttiva dovrebbe includere una disposizione specifica per l'integrazione di genere e la promozione delle pari opportunità al fine di cercare di conseguire una modifica a livello sociale. Un precedente per l'integrazione di genere esiste già all'articolo 29 della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità (rifusione) e sarebbe del tutto coerente con i poteri di cui all'articolo 13 del trattato CE.*

**Emendamento 295**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza ***delle persone interessate*** con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale. | Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza ***dei cittadini*** con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale. |

Or. de

**Emendamento 296**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri dispongono campagne di sensibilizzazione ed informazione ad hoc ed attività formative all'interno dei programmi scolastici.*** |

Or. it

*Motivazione*

*Oltre ad una normativa avanzata in materia di parità di trattamento si avverte l'esigenza di una maggiore sensibilità verso i diritti dei più deboli e di una piena conoscenza dei propri diritti sociali.*

**Emendamento 297**
**Carlo Casini, Iles Braghetto**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione ***fondata sui motivi oggetto della presente direttiva***. | 11. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative***, le chiese, le associazioni e comunità religiose e le organizzazioni non-confessionali*** che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, ***ed in considerazione della loro identità e del loro specifico contributo,*** hanno un interesse legittimo a contribuire |

alla lotta contro la discriminazione.

Or. it

*Motivazione*

*Considerando che le organizzazioni non governative sono esplicitamente coinvolte nella promozione del principio di parità di trattamento, sarà non meno necessario fare riferimento anche al coinvolgimento delle chiese, di associazioni e comunità religiose e delle organizzazioni non confessionali, in modo da riprendere l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base delle previsioni del trattato di Lisbona.*

**Emendamento 298**
**Claude Moraes, Richard Howitt**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi***, indipendenti e adeguatamente finanziati,*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi abbiano competenza nei settori disciplinati dalla presente direttiva e negli ambiti dell'occupazione e dell'impiego ai sensi della direttiva 2000/78/CE.*** Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. en

*Motivazione*

*Il considerando fa riferimento alla necessità che gli organismi di parità si conformino ai principi di Parigi - che prevedono che tali organismi devono essere indipendenti dal governo e adeguatamente finanziati. Ha quindi senso riaffermare tali requisiti negli articoli della*

*direttiva. La presente direttiva dovrebbe chiarire che l'organismo o gli organismi di parità istituiti dovrebbero inoltre avere giurisdizione su occupazione e impiego.*

**Emendamento 299**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione ***o convinzioni personali***, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. de

*Motivazione*

*La discriminazione fondata sulle convinzioni personali non può essere equiparata a quella fondata sulla religione o su altri motivi. L'approccio orizzontale consistente nel fissare le stesse regole per tutte le forme di discriminazione non tiene conto delle differenze tra esse: le convinzioni personali non possono, ad esempio, essere equiparate alla disabilità. Vi è tuttavia il rischio che gruppi estremisti possano approfittare del divieto della discriminazione fondata sulle convinzioni personali. Si vedano gli emendamenti presentati dagli stessi autori ai considerando 9, 13, e 23, all'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera (b) e all'articolo 5.*

**Emendamento 300**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più |

| | |
|---|---|
| organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età ***o dal loro*** orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, ***disturbi cronici non contagiosi, infezione da HIV/AIDS,*** età***,*** orientamento sessuale***, reddito o appartenenza ad una determinata classe sociale***. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. ro

*Motivazione*

*Per garantire la coerenza con altri emendamenti proposti.*

**Emendamento 301**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Stavros Lambrinidis, Michael Cashman, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi ***possono*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti ***umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti*** tutelati ***dagli*** atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi***, a funzionamento indipendente,*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi ***devono*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti tutelati ***da altri*** atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. en

**Emendamento 302**
**Iratxe García Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età***, appartenenza a un'associazione, genere*** o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. es

**Emendamento 303**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi ***possono*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi ***indipendenti*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi ***devono*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. de

**Emendamento 304**
**Csaba Sógor**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi ***indipendenti*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |

Or. hu

**Emendamento 305**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. | 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE***, 2000/78/CE*** e 2004/113/CE. |

Or. it

*Motivazione*

*La direttiva 2000/78/CE è complementare alle altre e dovrebbe essere oggetto della competenza dell'organismo di parità.*

**Emendamento 306**
**Michael Cashman, Richard Howitt, Claude Moraes**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| - fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione***;*** | - fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione***, incluso l'avvio di procedimenti giudiziari e/o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche per conto o a sostegno delle vittime.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'importanza che gli organismi di parità siano indipendenti dai governi, in conformità con i principi di Parigi delle Nazioni Unite cui si fa riferimento nel considerando, dovrebbe essere sottolineata qui.*

**Emendamento 307**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***- la facilitazione delle procedure amministrative o giudiziarie in materia di discriminazione quando la vittima è*** |

***residente in uno Stato membro diverso da quello del convenuto, prendendo contatto con l'organizzazione o le organizzazioni equivalenti nello Stato membro del convenuto;***

Or. ro

*Motivazione*

*Occorre prevedere la possibilità di azioni transfrontaliere.*

**Emendamento 308**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***- garantire l'accesso da parte del querelante al patrocinio a spese dello Stato in conformità con la direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, se del caso;*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Occorre prevedere la possibilità di azioni transfrontaliere.*

**Emendamento 309**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| - lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, | - ***il controllo e*** lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, ***nonché sull'attuazione della legislazione*** |

***contro la discriminazione,***

Or. en

**Emendamento 310**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***- la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Agenzia per i diritti fondamentali e con gli altri organismi europei corrispondenti.*** |

Or. en

**Emendamento 311**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***- lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione e di attività di formazione.*** |

Or. it

*Motivazione*

*È importante che tra le competenze dell'organismo di parità vi sia anche quella di informare e sensibilizzare.*

**Emendamento 312**
**Marco Cappato**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di integrare gli organismi incaricati di difendere i diritti umani o di tutelare i diritti delle persone, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, in particolare le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, e di promuovere la parità di trattamento, in un unico organismo o agenzia.*** |

Or. en

**Emendamento 313**
**Kathalijne Maria Buitenweg**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri dotano tale organismo o tali organismi di risorse sufficienti a svolgere i propri compiti in maniera efficace e facilmente accessibile.*** |

Or. en

**Emendamento 314**
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri devono dotare tali organismi di risorse sufficienti a svolgere*** |

***i propri compiti in maniera efficace e accessibile.***

Or. nl

**Emendamento 315**
**Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri assicurano finanziamenti adeguati alle competenze di tali organismi, garantendone il funzionamento e l'indipendenza.*** |

Or. it

**Emendamento 316**
**Csaba Sógor**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento; | a) l'***immediata*** abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento; |

Or. hu

**Emendamento 317**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli Stati membri riesaminano attentamente le disposizioni di cui alle lettere (a) e (b) esistenti al momento in cui la presente direttiva entra in vigore, in modo da eseguire una chiara misurazione di riferimento. Essi ne informano immediatamente la Commissione.*** |

Or. nl

*Motivazione*

*È importante misurare la posizione iniziale al momento dell'entrata in vigore della direttiva in esame.*

**Emendamento 318**
**Henri Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. ***Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*** | Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. |

Or. de

*Motivazione*

*Nella lettera d'ingiunzione della Commissione (procedure d'infrazione del trattato nn. 2007/2253 e 2007/2362) si afferma, con riferimento agli articoli 15 e/o 17, che una violazione delle disposizioni antidiscriminazione non presuppone di per sé colpa e non dovrebbe pertanto dare luogo a sanzioni. Rimane ambiguo se ciò si riferisca al settore del diritto civile. Le pertinenti disposizioni del diritto civile tedesco sono connesse all'obbligo di rispondere delle azioni, vale a dire la responsabilità del debitore. Le conseguenze della responsabilità senza colpa sarebbero tuttavia una sorta di "responsabilità del rischio" per la discriminazione, con rischi incalcolabili per le parti interessate.*

**Emendamento 319**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. ***Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni,*** non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima ***e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive***. | Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. ***Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della discriminazione abbiano diritto a beneficiare di compensazione dei danni, anche immateriali, subiti. In tale contesto le compensazioni*** non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima. |

Or. de

**Emendamento 320**
**Jean-Marie Cavada**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. | Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
| | ***Gli Stati membri provvedono affinché il pregiudizio subito da una persona vittima di un torto a causa della mancata applicazione del principio della parità di trattamento sia riparato in modo efficace. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*** |

Or. fr

*Motivazione*

*Nella proposta della Commissione non si fa menzione del principio della riparazione efficace del torto subito. Appare logico menzionarlo in questo articolo riguardante le sanzioni.*

**Emendamento 321**
**Manfred Weber, Patrick Gaubert, Anja Weisgerber, Thomas Mann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …. e non oltre ***[due*** anni dopo la sua adozione] ***e ne informano immediatamente la Commissione***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. | 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …. e non oltre ***[tre*** anni dopo la sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |

Or. de

*Motivazione*

*Precedenti direttive sulla lotta contro la discriminazione fissavano una data limite per il recepimento di tre anni dopo l'adozione.*

**Emendamento 322**
**Evangelia Tzampazi, Stavros Lambrinidis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il … [e al più tardi] quatto [anni dopo l'adozione].*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Una proposta alternativa per la realizzazione progressiva di alcuni degli obblighi di cui all'articolo 4 è presentata nell'apposito emendamento all'articolo 4.*

**Emendamento 323**
**Elizabeth Lynne**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il … [e al più tardi] quatto [anni dopo l'adozione].*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 324**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Michael Cashman, Richard Howitt, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri za possono stabilire che*** l'obbligo di fornire ***un*** accesso cui all'articolo 4 ***deve essere attuato entro il … [e al più tardi] i dopo l'adozione]***. | 2. Al fine di ***soddisfare*** l'obbligo di fornire accesso ef ***non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o p esistenti*** di cui all'articolo 4***, paragrafo 1, lettera (a), membri possono, ove necessario, disporre di un per supplementare di dieci anni [a partire dal termine p recepimento] per adeguarsi alla presente disposizio*** |
| mbri che ***intendono utilizzare questo*** periodo supplementare ***a*** Commissione ***entro la data di cui al*** paragrafo 1, ***motivando ione***. | ***Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale p supplementare presentano alla Commissione un pia soddisfacimento progressivo delle prescrizioni di cu all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), includendovi gli strumenti e un calendario.*** Gli Stati membri che |

***fare ricorso al*** periodo supplementare ***riferiscono an***
***alla*** Commissione ***sulle misure prese per fornire l'ac***
***effettivo e non discriminatorio e sui progressi comp***
***l'attuazione dell'articolo 4,*** paragrafo 1, ***lettera (a)***. ***L***
***Commissione riferisce annualmente al Consiglio.***

Or. en

*Motivazione*

*Calendari per la realizzazione progressiva dell'obbligo di fornire accesso sarebbero strumenti più adeguati e flessibili per affrontare l'accessibilità delle infrastrutture che richiedono attenzione a lungo termine quali il sistema di trasporti pubblici e gli edifici storici.*

**Emendamento 325**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Entro e non oltre ** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, deve entrare in vigore un quadro giuridico comunitario in materia di non discriminazione sotto forma di una direttiva unica che consolidi e sostituisca tutte le direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE, compresa la presente direttiva. Tale nuova direttiva deve prevedere un pari livello di tutela protezione per ogni motivo di discriminazione.*** |

Or. nl

*Motivazione*

*Per motivare la sicurezza e l'efficienza del diritto.*

**Emendamento 326**
**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva. | 2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. ***La relazione contiene anche informazioni circa la discriminazione multipla, non solo per quanto riguarda la discriminazione per motivi di religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, l'età e le disabilità, ma anche la discriminazione basata sul genere, la razza e l'origine etnica.*** Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva. |

Or. de

**Emendamento 327**
**Emine Bozkurt, Claudio Fava, Claude Moraes, Inger Segelström, Armando França, Lissy Gröner, Iratxe García Pérez, Maria Grazia Pagano**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. La Commissione europea propone una nuova direttiva che raccoglie tutte le direttive basate sull'articolo 13 del trattato CE entro .... al più tardi [2 anni dopo l'adozione]. In tale nuova direttiva, tutti i motivi di discriminazione godranno dello*** |

***stesso livello di tutela.***

Or. en

*Motivazione*

*Dopo l'adozione della presente direttiva, il livello di protezione contro le discriminazioni fondate sul genere resterà indietro rispetto alla discriminazione fondata su altri motivi. Per quanto riguarda il genere vari settori, ad esempio la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, i vantaggi sociali, l'istruzione, i media e la pubblicità non sono ancora coperti.*